

**BOZZE DI STAMPA**

**19 settembre 2018**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (717-B)**

## **PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

**QP1**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

il decreto-legge in esame, modificato in molte sue parti dalle due Camere in prima lettura, si caratterizza ancor di più per il suo contenuto disorganico ed eterogeneo al quale mancano i presupposti di necessità e urgenza così come previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Come più volte ricordato la sentenza n. 22 del 2012 della Consulta ha rintracciato l'illegittimità di un decreto-legge il cui contenuto non rispettava il vincolo della omogeneità: un vincolo, come affermato dalla Corte, implicitamente contenuto nell'articolo 77 della Costituzione ed esplicitamente disposto all'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di diretta attuazione costituzionale del citato articolo 77;

il presente decreto-legge prevede, in modo confusionario, ulteriori norme destinate a incidere su diversi settori: dalle funzioni fondamentali dei comuni, alla irrilevanza del mancato rispetto degli obiettivi intermedi dei piani di riequilibrio finanziari originari, dalla istituzione di un tavolo tecnico-politico finalizzato alla revisione organica della disciplina in materia di ordina-

mento delle province e delle città metropolitane, alla proroga dei termini della conclusione dei lavori della Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni. Il decreto contiene inoltre ulteriori misure in materia di sanità e di istruzione: dalla modifica degli effetti delle violazioni degli obblighi di vaccinazione dei minori, alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ai requisiti di ammissione all'esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione e Alternanza scuola-lavoro, dalla proroga dei contributi per le imprese del settore turistico nelle zone colpite dal sisma alla proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi;

si tratta, con tutta evidenza, di un coacervo di norme che dimostrano non solo un uso improprio e arbitrario dello strumento della decretazione d'urgenza, ma anche incapacità da parte dell'Esecutivo di dirigere in modo efficace ed efficiente la macchina amministrativa dello Stato, di assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 97 della Carta Costituzionale e conseguentemente di rispondere in modo puntuale alle istanze ed alle esigenze del Paese;

i vari decreti di proroga termini rappresentano una denuncia dell'incapacità del Governo ad intrattenere un corretto rapporto tra potere esecutivo e potere legislativo. La circostanza che l'Esecutivo se ne avvalga regolarmente conferma per l'ennesima volta una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, *un vulnus* all'articolo 70 della Carta Costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere e, soprattutto, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento;

in particolare il comma 3-*quater*, nel testo riformulato dalla Camera, proroga una disposizione stabilita all'articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2017 prevedendo che, per l'accesso presso i servizi educativi per l'infanzia, le scuole, incluse le private non paritarie, ed i centri di formazione professionale, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva, questa debba essere confermata da una documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie da presentare entro il 10 marzo 2019. L'obbligo vaccinale assume una particolare rilevanza che attiene al diritto alla salute, a partire da quella dei bambini, tutelando la salute sia individuale sia collettiva, sancito dall'articolo 32, primo comma. Non può esserci sul tema alcuna forma di deroga rispetto a vaccinazioni rese obbligatorie e disposte dai piani nazionali di vaccinazione e finanziati nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza;

la cancellazione, nel corso d'esame alla Camera dei deputati, del comma 3-*quinquies* dell'articolo 6 introdotto al Senato, che prevedeva che i docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno scolastico 2017/2018, nonché i docenti in possesso di diploma magistrale e di insegnamento tecnico-professionale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 potessero inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento (GaE), rappresenta un grave attacco alla dignità e al lavoro di queste donne e uomini, contravvenendo e violando i principi fondamentali contenuti negli articoli 2 e 3, primo comma della Costituzione. Si ricorda, a tal proposito che le misure contenute nel decreto dignità, indicato come risolutivo dalla maggioranza, non

facilitano il problema dei diplomati magistrali, anzi rendono la loro posizione ancora più precaria dal momento che impongono la stipula di contratti, anche per gli insegnanti già passati di ruolo, con il termine del 30 giugno 2019. La soluzione adottata risulta poco dignitosa per i tanti docenti che aspettavano una risposta definitiva dal nuovo Governo che di fatto «licenzia» il 30 giugno 2019 migliaia di docenti già di ruolo.

il decreto-legge ha un immediato impatto gravoso anche sull'efficienza delle scuole, che dovranno provvedere alla gestione dei contratti convertiti in corso d'anno nonché al reinserimento dei diplomati magistrali in seconda fascia d'istituto, con conseguente sovraccarico di lavoro sulle segreterie scolastiche. Senza contare gli arretramenti che ci saranno per il prossimo anno scolastico: il conferimento delle supplenze da graduatorie di istituto costituirà un maggiore onere amministrativo per le scuole non garantirà agli alunni la continuità del diritto di apprendimento e non garantirà ai supplenti gli stessi diritti le certezze lavorative derivanti dalle nomine da Graduatorie ad esaurimento provinciali, come ad esempio il termine dei contratti al 31 agosto;

l'articolo 13 è stato oggetto di un intervento che ha di fatto sottratto le risorse stanziare nel corso degli ultimi anni in merito al cosiddetto «Bando Periferie», differendo l'efficacia delle relative convenzioni all'anno 2020, con una rimodulazione che sposta tali fondi in favore di investimenti da effettuare in tutte le città metropolitane, province e comuni. Tale intervento oltre ad essere lesivo del principio di uguaglianza sostanziale, che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese è innegabile, in tal senso, che un intervento in favore delle periferie abbia la finalità di rimuovere tali ostacoli che impediscono la piena uguaglianza dei cittadini, risulta in contrasto con il principio di sussidiarietà tra vari livelli di amministrazione poiché sottrae ingenti risorse agli enti territoriali e locali amministrazioni che hanno già avviato attività di progettazione e, in alcune occasioni anche le gare. Tale ultimo profilo è inoltre lesivo del principio di non retroattività della legge;

delibera,

ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge A.S. n. 717-B, di «Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative».

---

## QP2

MARCUCCI, COLLINA, PARRINI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, CERNO, ZANDA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. n. 717-B, di conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame per l'assenza dei requisiti essenziali per l'uso del decreto-legge che già erano emerse in prima lettura;

le misure tra loro estremamente eterogenee previste nel decreto-legge costituiscono infatti di per sé l'evidente dimostrazione della carenza del requisito della straordinarietà del caso e della necessità e dell'urgenza di provvedere, tenuto conto che secondo l'articolo 77 della Costituzione, i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo;

come ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012: «ove le discipline estranee alla *ratio* unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati. Risulta invece in contrasto con l'articolo 77 Costituzione la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei»;

considerato che:

tale ultimo caso riguarda con tutta evidenza il presente decreto-legge che nella stessa relazione palesa l'eterogeneità delle sue finalità enumerando quali scopi del decreto: da un lato la garanzia della continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e l'operatività di fondi a fini di sostegno agli investimenti; dall'altro la necessità di assicurare il completamento delle operazioni di trasformazioni societarie e di conclusione degli accordi di gruppo previste dalla normativa in materia di banche popolari e di banche di credito cooperativo;

rilevato peraltro che:

i suddetti rilievi risultano ancor più accentuati a seguito dell'esame parlamentare fin qui condotto, con l'introduzione di numerose nuove disposizioni che appaiono in molti casi incongruenti e foriere di incertezze normative, nonché di possibili ricorsi giurisdizionali;

il nodo sta soprattutto nella micro-legislazione che, dietro lo schermo di proroghe più o meno fittizie, viene introdotta nel corso dell'esame parlamentare, micro-legislazione che di norma non proviene, nonostante le apparenze, da singoli parlamentari, ma da esigenze che originano dal Governo e dalla maggioranza che possono così eludere i controlli *ab initio*;

l'indicatore principale ci è fornito dalla crescita del numero dei commi. Il decreto-legge «milleproroghe» straordinario di quest'anno, fatto a luglio anziché a dicembre, all'inizio constava di ventotto commi e, nel corso

dell'esame al Senato, ha addirittura triplicato la sua dimensione, salendo a settantacinque commi. I decreti-legge «milleproroghe» della scorsa legislatura hanno avuto certamente una notevole crescita nel corso dell'esame parlamentare, ma mai si è avuta una triplicazione del numero dei commi. Per di più, mai nella precedente legislatura, la crescita esponenziale del numero di commi era avvenuta così vistosamente nel ramo del parlamento in cui si è svolta la seconda lettura;

tenuto conto che,

anche sul merito stesso del provvedimento e delle modifiche apportate nel corso dell'esame della Camera emergono forti perplessità: in particolare due aspetti confermano il fatto di come il decreto-legge recante la proroga dei termini venga utilizzato e modificato nel corso dell'esame in Parlamento in via surrettizia da Governo e maggioranza per sfuggire ai controlli preventivi e non certo per rispondere a esigenze emerse nel dibattito parlamentare;

una delle questioni più importanti è quella relativa alle vaccinazioni obbligatorie. L'autocertificazione, in sede di prima applicazione del decreto-legge n. 73 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci) serviva ad assicurare che, mentre si garantiva un principio fondamentale quale è la salute dei cittadini, non fosse compromessa l'operatività delle strutture scolastiche;

al contrario, la proroga, all'anno scolastico 2018/2019, nonché al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi dei centri di formazione professionale 2018/2019, della possibilità, per dimostrare l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie per i minori, di presentare una dichiarazione sostitutiva della documentazione originale, con la successiva presentazione di quest'ultima entro il 10 marzo 2019, prevista dal testo in esame, non risponde a nessuna di queste esigenze. Detta proroga avrà il solo risultato di permettere l'ingresso in classe di bambini non vaccinati e, di conseguenza, di tenere fuori da quelle classi i bambini che, per motivi di salute, non possono stare in classe con bambini non vaccinati;

si tratta di scelte completamente avulse da qualsiasi valutazione di natura scientifica, improntate a un pericoloso pressappochismo, che purtroppo rischia di produrre devastanti effetti sulle vite delle famiglie e dei bambini;

considerato inoltre che:

anche sulla scuola la Camera dei deputati ha apportato modifiche destabilizzanti con l'unico obiettivo di smontare un impianto che, pur perfetto, ha introdotto novità importanti;

posticipare i termini in materia di requisiti di ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo (prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI e attività nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro) senza tenere conto in alcun conto dell'esperienza pregressa, delle ore maturate dagli studenti per l'alternanza scuola lavoro in questi ultimi due anni, significa non solo creare incertezza su quanto è stato fatto, ma dare agli studenti un messaggio di sfiducia - se mai ce ne fosse bisogno - perché l'impegno pro l'uso

nel raggiungimento di un obiettivo importante viene vanificato con un tratto di penna;

considerato inoltre che:

l'emanazione del decreto che deve essere adottato dal Ministro dell'economia per il riparto delle risorse stanziare nella legge di bilancio per l'anno 2018 (100 milioni complessivi da ripartire in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021) da destinare al ristoro risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto dalle banche è stato fissato in modo ingiustificato al 31 gennaio 2019, di fatto, penalizzando i risparmiatori che sono in attesa dello stesso da ormai alcuni mesi;

rilevato che:

un'altra importante questione, su cui si danno risposte sbagliate a problemi reali, è quella delle periferie: il decreto-legge in esame, con l'appiglio di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 2018, n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle deliberazioni CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

tale scelta è stata oggetto di forti proteste da parte dell'Anci e dei comuni coinvolti che a più riprese hanno evidenziato come la stessa sia stata adottata dal Governo senza informare i soggetti interessati ed in violazione ad obblighi convenzionali già sottoscritti tra le parti, determinando, nei fatti, l'impossibilità di portare a compimento le 96 convenzioni che sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

i 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni e circa 19.803.099 cittadini interessati), alla luce delle norme introdotte nel decreto-legge in esame, hanno evidenziato che non potranno realizzare i 1.625 interventi previsti nei progetti, coinvolgendo nel blocco numerosi progettisti ed imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

la risposta del Governo rispetto ai fatti e ai rilievi evidenziati dall'Anci, si è limitata ad un vago impegno assunto l'11 settembre 2018 durante un incontro tra il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Associazione nazionale dei comuni italiani finalizzato ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

delibera,

ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge A.S. n. 717-B.

### QP3

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

premesso che:

il decreto-legge in esame si compone di ben 23 articoli, contenenti proroghe di termini legislativi nelle materie più disparate: dagli enti territoriali alla giustizia, dal tema ambientale al settore delle infrastrutture. Sono poi previste proroghe di termini relativi a interventi emergenziali nei territori colpiti dagli eventi sismici, in materia di istruzione e università, di politiche sociali, cultura, sport e nel delicato settore della salute, così come si interviene nuovamente in materia di banche popolari;

il presente decreto-legge, è adottato da ormai tutti i Governi, di norma con periodicità annuale, adducendo quale unica giustificazione la necessità di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate, ma in realtà serve unicamente a correggere errori, compensare ritardi e mancate decisioni;

il continuo e reiterato uso della decretazione d'urgenza si configura, peraltro, come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dall'articolo 70 del dettato Costituzionale, che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere legislativo ed imposto una compressione delle prerogative delle Camere con buona pace del confronto democratico, diventato quasi del tutto aleatorio;

dalla data di insediamento del nuovo Governo, in soli due mesi sono stati presentati ben dieci decreti-legge, nessuno con i requisiti di necessità e urgenza richiesti, ma ancora non è chiaro quale sia la programmazione politica, nel breve e lungo termine, di questo Governo, che continua a sbandierare un programma ricco di propaganda, ma con pochi - e allarmanti - punti operativi. Non vogliamo credere che il nostro Paese viva in una situazione di emergenza costante;

ciò stupisce ancora di più se si pensa che proprio la componente politica dell'attuale Governo, nell'illustrazione della questione pregiudiziale dell'ultimo decreto «milleproroghe», denunciava «l'ennesimo utilizzo di uno strumento, quello appunto della proroga dei termini, che per sua natura già dovrebbe avere un carattere di eccezionalità, ma assume ormai nel nostro Paese un carattere sistematico ed un appuntamento fisso, anno dopo anno, come una prassi ormai consolidata. Il Governo Renzi, che tanto vuole far credere ai cittadini di avere un carattere riformatore, invece nell'utilizzo dell'ennesimo

decreto milleproroghe si dimostra il più conservatore dei Governi di sempre, sotto le vesti di giovani governanti che, invece, nascondono le più vecchie strutture di Stato che, per l'ennesima volta, ricorrono al decreto milleproroghe per poter differire i termini di legge completamente disattesi.»;

è cambiato il Governo, ma non è cambiato l'uso improprio della stessa Carta costituzionale nello strumento appunto della decretazione d'urgenza;

l'eterogeneità di contenuto del presente decreto-legge, inoltre, contrasta apertamente con i contenuti dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di diretta attuazione costituzionale dell'articolo 77 della Costituzione, ai sensi del quale i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Il decreto-legge in esame, invece, accomuna una serie di disposizioni che incidono in modo rilevante sui più disparati settori pubblici e privati;

la stessa Corte costituzionale, con giurisprudenza ormai costante, inaugurata dalla sentenza n. 171 del 2007, ha definito l'eterogeneità dei contenuti del decreto-legge elemento sintomatico della mancanza dei presupposti costituzionali di adozione del provvedimento d'urgenza; l'omogeneità dei contenuti del provvedimento va valutata sia con riferimento alla materia oggetto di disciplina che da un punto di vista teleologico, con riguardo, pertanto, al fine unitario dell'intervento;

dall'esame delle singole disposizioni emergono, invece, molteplici finalità, così come interventi su termini fissati dallo stesso Governo con provvedimenti presentati, e approvati in tutta fretta, solo poche settimane prima. È il caso, piuttosto eclatante, dell'articolo 9, che proroga i termini per la presentazione, da parte dei soggetti destinatari dei procedimenti di recupero degli aiuti di Stato, dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e delle eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite. Non serve ricordare che nemmeno due mesi fa, il 19 luglio, questo Parlamento ha approvato in via definitiva il disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

altrettanto incredibile l'articolo 6, come modificato in sede di esame al Senato, che ha previsto la possibilità, per gli insegnanti abilitati entro l'anno 2017/2018 e per coloro che sono in possesso di diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 o di un diploma che dà accesso al profilo di insegnante tecnico pratico, di inserirsi in una fascia aggiuntiva delle GAE. Tale previsione, che trova certamente il nostro consenso, ha generato molte aspettative tra i lavoratori coinvolti, ma anche una grande confusione, dato che il provvedimento contraddice le previsioni contenute nell'articolo 4 del «decreto dignità» (decreto-legge n. 87/2018), approvato definitivamente solo un mese fa!;

alcune disposizioni nascondono, dietro il differimento di termini, scelte politiche affatto necessarie e urgenti e certamente non rispondenti al-

le richiamate esigenze di continuità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa: l'articolo 1 reca proroghe nella tormentata materia delle province, mortificate dalla scellerata «Legge Delrio» n. 56 del 2014. In particolare, il comma 2 fissa al 31 ottobre 2018 la data per lo svolgimento delle elezioni provinciali e proroga il mandato dei presidenti di provincia e dei consiglieri provinciali in scadenza fino a tale data. Si passa così dalla psichiatria legislativa alla legislazione creativa, perché immaginare di porre il termine di proroga al 31 ottobre 2018 significa ignorare che tra settembre 2018 e gennaio 2019, 47 Presidenti e 70 Consigli provinciali delle 76 province delle regioni a statuto ordinario andranno al voto per il rinnovo delle cariche. La norma introdotta dal Governo nel «milleproroghe» non risolve il caos istituzionale che si è venuto a creare, anzi introduce nuove complicazioni;

ancora, l'articolo 11 dispone alcune proroghe in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi, ma, di fatto, non si tratta solo di concedere più tempo per firmare i «patti di coesione», cioè i contratti con cui le banche si collegano fra loro e la capogruppo, ma anche di intervenire sull'impianto generale del decreto-legge n. 18 del 14 febbraio 2016, che reca misure concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio;

inoltre, si ricorre allo strumento della proroga anche nel settore sanitario e, in particolare, in materia di tutela della salute dei minori, laddove si rimanda all'anno scolastico 2019-2020 il divieto di accesso agli asili nido e alle scuole dell'infanzia per i bambini le cui famiglie non presentino la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione (articolo 6), creando una inaccettabile confusione e incertezza proprio all'avvio dell'anno scolastico,

delibera,

ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge AS 717-B.

---

#### **QP4**

BERNINI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 717-B, di conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca di proroghe di termini relative a un ampio e disomogeneo ventaglio di materie, negli ambiti più svariati: proroga di termini in materia di enti territoriali, di giustizia, di ambiente, di infrastrutture, di politiche sociali, di istruzione e università, di cultura, di salute, di eventi sismici, di sport, di banche popolari e gruppi bancari cooperativi, di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese;

il decreto-legge che dispone la proroga di termini previsti da disposizioni legislative è diventato, da diversi anni, una consuetudine del Parlamento che rappresenta un pessimo esempio di tecnica legislativa;

il ricorso sistematico ad un decreto-legge contenente una pluralità di proroghe in numerosi ambiti - non a caso da sempre definito "mille-proroghe" - rende l'esame delle specifiche proposte del tutto privo di giustificazione, con riferimento ai presupposti della necessità e dell'urgenza chiaramente sanciti dall'articolo 77 della Costituzione, laddove sarebbero più opportuni e razionali interventi legislativi ordinari di modulazione delle scadenze;

tale prassi legislativa, censurata numerose volte dalla Corte Costituzionale, continua a mortificare, depauperandolo, il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;

lo stesso risulta, altresì, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza;

il rilievo del criterio di omogeneità nel contenuto costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte Costituzionale ha fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge. In particolare, con la sentenza n. 22 del 2012, la Corte costituzionale ha ritenuto tout court illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità, vincolo esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

come si legge nella sentenza, infatti, quest'ultima disposizione, là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» - pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti alla Corte - costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento;

il perpetuarsi di deroghe alle procedure ordinarie di predisposizione di provvedimenti normativi, che anche nel corso della presente legislatu-

ra, stanno assumendo la forma di decretazione d'urgenza, attraverso la continua e reiterata composizione di decreti «omnibus», oltre a rappresentare un'alterazione degli equilibri istituzionali riconducibili al rapporto tra Governo e Parlamento, determinano una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa, che si accompagna spesso all'eccessivo ricorso all'apposizione della questione di fiducia;

considerato che:

appare scontato che l'aspettativa del decreto "mille proroghe", anzi la certezza della sua emanazione con cadenza sistematica, in quanto prassi ormai consolidata, costituisca un fortissimo disincentivo per la pubblica amministrazione ad adempiere ai suoi doveri e agli atti dovuti;

come più volte evidenziato anche nel corso della passata legislatura, il decreto-legge reca con sé l'idea di ritardi nell'attuazione di leggi e della non omogeneità dei temi che vengono di volta in volta affrontati. In realtà, il titolo di questo provvedimento, nello specifico «proroga di termini previsti da disposizioni legislative», è più configurabile come un'ovvia necessità di fare manutenzione alle leggi che nella fase di attuazione richiedono aggiustamenti per raggiungere più efficacemente gli obiettivi previsti;

è evidente quindi che il provvedimento interviene a disciplinare una pluralità di ambiti materiali i quali difficilmente possono considerarsi avvinti da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte Costituzionale - tra le altre, con la sentenza n. 22 del 2012 - affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario. In tali termini, i contenuti normativi del decreto-legge in esame confliggono con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei provvedimenti d'urgenza;

molti dei casi di proroga di termini contemplati nel provvedimento in oggetto sono assolutamente privi dei requisiti di necessità e urgenza, oltretutto «straordinari», come previsto dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. Ne è un esempio evidente la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, che intervenendo sulla legge 23 giugno 2017, n.103, reca misure organizzative in tema di servizi per la partecipazione al dibattimento a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto;

emerge, pertanto, come alcune scelte non abbiano alcuna attinenza con esigenze indifferibili ed urgenti, ma piuttosto con altre valutazioni, anche di tipo politico, e pertanto assolutamente non rientranti, nell'ambito della decretazione d'urgenza secondo i principi stabiliti dal dettato costituzionale;

in realtà, lo strumento della decretazione d'urgenza - e soprattutto quello in materia di proroga di termini di legge - dovrebbe essere per sua natura eccezionale, temporaneo e, soprattutto, tendenzialmente non ripetibile; ma la circostanza che l'attuale Esecutivo se ne avvalga, conferma per l'ennesima volta una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, un vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale che affida la funzione legislativa collettivamente alle due

Camere e, soprattutto, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento;

l'articolo 3, al comma 1, reca un ulteriore proroga per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive celando una sorta di sanatoria per coloro che in base all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.230 posseggono animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale;

l'articolo 4, al comma 2, reca l'ennesima proroga del termine per l'applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n.206, relativo all'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento acquatico;

l'articolo 6, al comma 3, proroga per l'anno scolastico 2018/2019 la validità delle graduatorie per le assegnazioni temporanee del personale docente e dei dirigenti scolastici presso scuole statali all'estero. Si tratta, con tutta evidenza, di un coacervo di norme che dimostrano non solo un uso improprio e arbitrario dello strumento della decretazione d'urgenza, ma anche la prova provata dell'incapacità assoluta da parte dell'attuale Esecutivo di dirigere in modo efficace ed efficiente la macchina amministrativa dello Stato, di assicurare il buon andamento di alcuni settori della pubblica amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 97 della Carta costituzionale e conseguentemente di rispondere in modo puntuale alle istanze ed alle esigenze del Paese;

l'articolo 9, recante proroga di termini in materia di eventi sismici, dispone l'ampliamento del termine per la presentazione, da parte dei destinatari dei procedimenti di recupero degli aiuti di Stato, dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi in Abruzzo; una situazione paradossale per cui l'attuale esecutivo ha ritenuto di intervenire su una norma, quella della legge n.89 del 24 luglio 2018 approvata dalla sua stessa maggioranza solo due mesi fa;

l'articolo 11, modificato dalla Camera dei Deputati, dispone alcune proroghe in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi e nei fatti non si tratta di dare solo più tempo per firmare i «patti di coesione», cioè i contratti con cui le banche si collegano fra loro e la capogruppo, ma di intervenire anche sull'impianto generale del decreto-legge 14 febbraio 2016, n.18 che reca misure concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio;

il comma 1-bis del citato articolo 11, inserito nel corso dell'esame al Senato emodificato alla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina e sui termini per l'attuazione del Fondo per l'erogazione di misure diristoro in favore di risparmiatori istituito dalla legge di bilancio 2018, al fine di consentire loro di accedere all'erogazione nella misura del 30 per cento e con il limite massimo di 100 mila euro, dell'importo liquidato;

rilevato che:

nel corso dell'esame alla Camera, sono state apportate ulteriori modifiche al testo del decreto-legge;

è stata inserita la proroga fino al 10 marzo 2019, del termine per consentire la possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva per dimostrare l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie;

l'autocertificazione sui vaccini segna un passo indietro rispetto alla valorizzazione dell'obbligo di immunizzazione ed è bene evidenziare che il Governo ha introdotto la proroga senza tenere conto del parere di tutti gli esperti auditi in Commissione e senza considerare gli indubbi problemi organizzativi che avranno i dirigenti scolastici da un lato, e la ripercussione sui bambini e sulle famiglie, dall'altro;

con riguardo al blocco dei finanziamenti previsti dal bando per le periferie per gli enti territoriali, di cui ai commi da 01 a 04, inseriti durante l'esame al Senato, nessun intervento risolutivo è stato approvato alla Camera. Giova ricordare che l'obiettivo del bando era quello di realizzare interventi nelle periferie intese come aree più disagiate, insicure, degradate, per risanare porzioni del territorio, spazi pubblici, infrastrutture e progetti di gestione dei beni comuni. Ricordiamo, altresì, che erano già state sottoscritte e registrate dalla Corte dei Conti le convenzioni/contratto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le singole amministrazioni comunali e, alla luce di registrazione, molti comuni avevano già avviato le attività;

il Governo ha, in tal modo, deciso di cancellare misure che interessano 96 enti beneficiari diretti, 87 comuni capoluogo, 9 città metropolitane, 1.625 interventi che riguardano un totale di 326 comuni che coinvolgono 20 milioni di cittadini per un valore di risorse statali pari a 1.554 milioni (che, sommati alle risorse private, degli enti locali, delle regioni, dell'Unione europea mobilitate per questi progetti, ammontano complessivamente a 2 miliardi 700 milioni di euro);

nonostante i tanti proclami dei giorni scorsi, non è stata approvata alcuna proposta finalizzata alla messa in sicurezza e all'adeguamento antisismico degli edifici scolastici su tutto il territorio nazionale;

ritenuto che:

il provvedimento è quindi viziato dal punto di vista della legittimità costituzionale sia perché ha un contenuto disomogeneo che probabilmente comporterà interventi successivi integrativi, non soddisfacendo dunque le esigenze di chiarezza e semplificazione della legislazione, sia perché privo dei requisiti straordinari di necessità e urgenza;

giova evidenziare, tra l'altro, che un decreto eterogeneo all'origine, reca già in sé il rischio, ancor più inquietante, della radicale trasformazione, nel corso dell'iter, rispetto alla sua versione iniziale, in un provvedimento *omnibus* che puntualmente diventa il veicolo per inserire e approvare un coacervo di norme senza alcun nesso, come sopra evidenziato;

è più che mai evidente come il decreto-legge sia diventato uno strumento ad incastro variabile con una utilizzazione dell'articolo 77 della Costituzione assolutamente arbitraria e intollerabile. È quanto mai doverosa una riflessione di sistema relativa alla gestione dei provvedimenti da parte del Governo nei confronti del Parlamento,

delibera,  
ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 717-B.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 1

#### 1.8

IANNONE, CIRIANI

*Al comma 2-ter, premettere le seguenti parole:* «Nelle more della complessiva riforma del sistema di elezione dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali, volta a reintrodurre il suffragio universale e diretto, e comunque».

---

#### 1.9

VALENTE, PITTELLA, FEDELI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole:* «sessanta giorni», *con le seguenti:* «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo alla realizzazione di "Spazi pubblici, orti tematici e riqualificazione dei tracciati vari" presentato dal Comune di Caserta. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

### 1.10

VALENTE, PITTELLA, FEDELI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo alla "Riqualificazione urbana e sicurezza", presentato dal Comune di Caserta. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.11

VALENTE, PITTELLA, FEDELI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adottato i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo alla "Riqualificazione degli impianti sportivi" presentato dal Comune di Caserta. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.12

VALENTE, PITTELLA, FEDELI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del*

presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo alla realizzazione del "Parcheggio Piazza Suppa e struttura sportiva Centro parrocchiale" presentato dal Comune di Caserta. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

### 1.13

FERRAZZI, D'ARIENZO, SBROLLINI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo alla manutenzione del Palazzo del Cinema di Concordia Sagittaria presentato dalla Città Metropolitana di Venezia. Al relativo onere, pari a 39 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.14

FERRAZZI, D'ARIENZO, SBROLLINI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo agli interventi di miglioramento della sicurezza territoriale con potenziamento dell'illuminazione Led nel Comune di Chioggia presentato dalla Città Metropolitana di Venezia. Al relativo onere, pari a 39 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

### 1.15

FERRAZZI, D'ARIENZO, SBROLLINI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo ai lavori di manutenzione a Dolo con la sistemazione di Villa Angeli presentato dalla Città Metropolitana di Venezia. Al relativo onere, pari a 39 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.16

FERRAZZI, D'ARIENZO, SBROLLINI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo agli interventi di riqualificazione urbana di aree limitrofe alla linea ferroviaria e delle aree a parco di via Bennati e alla ristrutturazione dell'ex Bocciodromo da destinare ad attività socioculturali presentata dalla Città Metropolitana di Venezia. Al relativo onere, pari a 39 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.17

FERRAZZI, D'ARIENZO, SBROLLINI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto per la nuova stazione degli autobus di San Donà di Piave presentata dalla Città Metropolitana di Venezia. Al relativo onere, pari a 39 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.18

COMINCINI, MALPEZZI, MIRABELLI, NANNICINI, ALFIERI, CERNO, FERRARI, MISIANI, RAMPI, MARCUCCI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto dello studio di fattibilità dell'assetto idrogeologico presentato dal Comune di Milano. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.19

MALPEZZI, COMINCINI, MIRABELLI, NANNICINI, ALFIERI, CERNO, FERRARI, MISIANI, RAMPI, MARCUCCI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del*

presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di Prolungamento della metrotranvia presentato dal Comune di Milano. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

## 1.20

MIRABELLI, COMINCINI, MALPEZZI, NANNICINI, ALFIERI, CERNO, FERRARI, MISIANI, RAMPI, MARCUCCI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di realizzazione della scuola media presentata dal Comune di Milano. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

## 1.21

NANNICINI, COMINCINI, MALPEZZI, MIRABELLI, ALFIERI, CERNO, FERRARI, MISIANI, RAMPI, MARCUCCI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di realizzazione del Lotto 2 del Parco ricadente nel quartiere "Adriano" presentata dal comune di Milano. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

### 1.22

COLLINA, BOLDRINI, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo al Foro Boario presentata dal comune di Forlì. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.23

COLLINA, BOLDRINI, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di riqualificazione dell'illuminazione presentato dal comune di Forlì. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.24

COLLINA, BOLDRINI, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del*

presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo all'*hub* turistico culturale dell'ex Asilo Santarelli presentato dal comune di Forlì. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

### 1.25

COLLINA, BOLDRINI, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo alla realizzazione de "I Giardini dei musei" presentato dal comune di Forlì. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.26

COLLINA, BOLDRINI, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo al completamento del *campus* universitario coi padiglioni Sauli e Saffi presentato dal comune di Forlì. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

**1.27**

MAGORNO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ,  
FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo alla realizzazione di "Servizi e infrastrutture per il quartiere Corvo" presentato dal comune di Catanzaro. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.28**

MAGORNO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ,  
FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo alla realizzazione di "Servizi e infrastrutture per il quartiere Pistoia" presentato dal comune di Catanzaro. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.29

MAGORNO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo alla realizzazione di "Servizi e infrastrutture per il quartiere Aranceto" presentato dal comune di Catanzaro. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.30

MAGORNO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo alla realizzazione di "Servizi e infrastrutture per il quartiere Fortuna" presentato dal comune di Catanzaro. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.31

COLLINA, BOLDRINI, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del*

presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo alla "Valorizzazione della Biblioteca Malatestiana e dell'intero comparto circostante" presentato dal comune di Cesena. Al relativo onere, pari a 2 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

### 1.32

ROJC, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo alla "Sistemazione dell'ex collegio filzi" presentato dal comune di Gorizia. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.33

COLLINA, BOLDRINI, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICCHETTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo alla "Riqualificazione urbana e ambientale dei lungomari da Torre Pedrera a Rivabella" presentato dal comune di Rimini. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

**1.34**

COLLINA, BOLDRINI, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI, MARCUCCI,  
MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti:*  
«quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del  
presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa rag-  
giunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire  
l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La so-  
spensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica  
al progetto relativo al "Potenziamento dell'asse viario Mazzini, Caprara, Ser-  
pieri e Domenicani" presentato dal comune di Rimini. Al relativo onere, pari  
a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di  
cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

**1.35**

COLLINA, BOLDRINI, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI, MARCUCCI,  
MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti:*  
«quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del  
presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa rag-  
giunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire  
l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La so-  
spensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica  
al progetto relativo alla "Realizzazione di nuovi parcheggi nell'area turistica  
di Rimini nord" presentato dal comune di Rimini. Al relativo onere, pari a 18  
milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui  
all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

### 1.36

BINI, PARRINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, RENZI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo alla realizzazione della "Piazza in San Giusto" presentato dal comune di Pisa. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.37

BINI, PARRINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, RENZI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo alla "Realizzazione del presidio di Polizia negli ex locali del Dif" presentato dal comune di Pisa. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse dell'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.38

BINI, PARRINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, RENZI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del*

presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo al "Recupero dell'edificio *Ex Poste* in zona Stazione" presentato dal comune di Pisa. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

### 1.39

VALENTE, PITTELLA, FEDELI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo agli interventi volti alla realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione presentata dalla Città Metropolitana di Napoli. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.40

VALENTE, PITTELLA, FEDELI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo agli interventi, volti alla ristrutturazione del piano viabile dello svincolo "Via Roma/Scampia" presentata dalla Città Metropolitana di Napoli. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

#### 1.41

PITTELLA, VALENTE, FEDELI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo agli interventi volti all'installazione di barriere stradali adeguate ai livelli di traffico e di essenze arboree ai margini delle carreggiate presentata dalla Città Metropolitana di Napoli. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

#### 1.42

FEDELI, VALENTE, PITTELLA, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo agli interventi di ristrutturazione del piano viabile presentata dalla Città Metropolitana di Napoli. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

#### 1.43

FEDELI, VALENTE, PITTELLA, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo agli interventi di riqualificazione per i seguenti istituti scolastici: "Morante", "Ferraris", "Vittorio Veneto", "Romano", "Caccioppoli" di Napoli, "Bruno" di Arzano, "Marconi" Giugliano e "Istituto alberghiero" di Qualiano presentata dalla Citta Metropolitana di Napoli. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

#### 1.44

VALENTE, PITTELLA, FEDELI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo agli interventi per la costruzione del corpo palestra presso l'istituto alberghiero di Qualiano presentata dalla Citta Metropolitana di Napoli. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.45**

VALENTE, PITTELLA, FEDELI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo agli interventi volti alla realizzazione al Pilastro per "Spina centrale" e piazza Lipparini, edificio multifunzionale "casa gialla", della nuova caserma dei carabinieri "Pilastro", alla sistemazione degli orti urbani di via Salgari, Casa podere di via Fantoni, fermata SFM Roveri, corridoio ciclo-ecoortivo di via delle Bisce pubblica illuminazione, connessioni ciclabili e segnaletica per gli itinerari ciclabili presentata dal Comune di Bologna. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.46**

RICHETTI, MANCA, BOLDRINI, COLLINA, IORI, PATRIARCA, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo agli interventi volti al recupero di un ex parcheggio in zona Arcoveggio, per convertirlo in polo di conservazione e restauro delle pellicole cinematografiche conservate e recuperate dalla Cineteca di Bologna, presentata dal Comune di Bologna. Al relativo onere, pari a 39 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.47**

MANCA, RICHETTI, BOLDRINI, COLLINA, IORI, PATRIARCA, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo agli interventi volti alla costruzione di nuova caserma dei Carabinieri in mezzo ai caseggiati di edilizia popolare del Pilastro, esattamente dove furono uccisi nel 1991, tre carabinieri dalla banda della Uno Bianca che sarebbe stata a loro dedicata presentata dal Comune di Bologna. Al relativo onere, pari a 39 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.48**

RICHETTI, MANCA, BOLDRINI, COLLINA, IORI, PATRIARCA, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando-periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo agli interventi alla creazione di un grande centro culturale in Bolognina della Cineteca di Bologna per il restauro e la conservazione delle pellicole cinematografiche in luogo di un parcheggio dismesso e oggi sede di spaccio e prostituzione presentata dal Comune di Bologna. Al relativo onere, pari a 39 milioni per l'anno 2018; si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.49**

VERDUCCI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ,  
FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti:* «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo agli interventi volti alla riconnessione della zona di via dell'Acquedotto a Pesaro alla città, con la valorizzazione del vicino polo di scambio della stazione ferroviaria e con la creazione di nuove piste pedonali e ciclabili, nell'ambito dello SPRINT (Spazi Periferici Rigenerati: Nuovi Traguardi), progetto architettonico per la zona di via dell'Acquedotto a Pesaro, pensato dall'architetto Marco Tamino in collaborazione con il Servizio pianificazione urbanistica e nuove opere del Comune, presentata dal Comune di Pesaro. Al relativo onere, pari a 39 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

**1.50**

VERDUCCI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ,  
FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti:* «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo alla realizzazione di un ponte e due sottopassi ferroviari che estendono la "ciclopoltana", il sistema della mobilità sostenibile sviluppato nel territorio pesarese nell'ambito dello SPRINT (Spazi Periferici Rigenerati: Nuovi Traguardi), progetto architettonico per la zona di via dell'Acquedotto a Pesaro, pensato dall'architetto Marco Tamino in collaborazione con il Servizio pianificazione urbanistica e nuove opere del Comune, presentata dal Comune di Pesaro. Al relativo onere, pari a 39 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo ai cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

### 1.51

VERDUCCI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ,  
FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti:* «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo alla creazione di un vasto sistema ambientale protetto da sistemi di controllo informatico che comprendono telecamere a circuito chiuso, controllo degli accessi con lettura delle targhe e servizi anti-aggressione con una centrale di controllo attiva giorno e notte nell'ambito dello SPRINT (Spazi Periferici Rigenerati: Nuovi Traguardi), progetto architettonico per la zona di via dell'Acquedotto a Pesaro, pensato dall'architetto Marco Tamino in collaborazione con il Servizio pianificazione urbanistica e nuove opere del Comune, presentata dal Comune di Pesaro. Al relativo onere, pari a 39 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo-di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

### 1.52

VERDUCCI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ,  
FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti:* «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo agli interventi volti alla introduzione di funzioni urbane attrattive utili a creare poli di aggregazione collettiva: caffetterie, ristoranti ma anche luoghi di intrattenimento culturale e musicale (dal 2018 Pesaro è "città della musica Unesco"), per il tempo libero e per lo sport, che rappresenteranno anche nuove opportunità economiche e occupazionali e all'introduzione all'uso di un prototipo di *smart house* realizzato con tecnologie innovative a basso impatto ambientale (Nzeb - *Nearly zero energy building*), pensa-

to anche per soluzioni di *co-housing* e *co-working* nell'ambito dello SPRINT (Spazi Periferici Rigenerati: Nuovi Traguardi), progetto architettonico per la zona di via dell'Acquedotto a Pesaro, pensato dall'architetto Marco Tamino in collaborazione con il Servizio pianificazione urbanistica e nuove opere del Comune, presentata dal Comune di Pesaro. Al relativo onere, pari a 39 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

### 1.53

BOLDRINI, MANCA, RICHETTI, COLLINA, IORI, PATRIARCA, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Bonifiche e riqualificazione ex MOF e Darsena" presentato dal comune di Ferrara. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.54

BOLDRINI, MANCA, RICHETTI, COLLINA, IORI, PATRIARCA, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo alla realizzazione del "Parcheggio multipiano ex MOF" presentato dal comune di Ferrara. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

**1.55**

BOLDRINI, MANCA, RICHETTI, COLLINA, IORI, PATRIARCA, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo alla realizzazione del "Parcheggio ex Pisa" presentato dal comune di Ferrara. Al relativo onere, paria 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.56**

BOLDRINI, MANCA, RICHETTI, COLLINA, IORI, PATRIARCA, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Area verde ex Camilli" presentato dal comune di Ferrara. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.57**

BOLDRINI, MANCA, RICHETTI, COLLINA, IORI, PATRIARCA, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Varco nelle Mura- Riqualificazione primo tratto di via Piangipane" presentato dal comune di Ferrara. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.58**

BOLDRINI, MANCA, RICHETTI, COLLINA, IORI, PATRIARCA, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Accessibilità e percorsi ciclo-pedonali dal MEIS verso il centro storico e il quartiere Ebraico" presentato dal comune di Ferrara. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.59**

BOLDRINI, MANCA, RICHETTI, COLLINA, IORI, PATRIARCA, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del*

presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Percorsi turistico commerciali dalla Stazione delle Piazze centrali" presentato dal comune di Ferrara. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

#### **1.60**

BINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, PARRINI, RENZI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo ai "24 alloggi ERP" presentato dal comune di Pisa. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

#### **1.61**

PINOTTI, VATTUONE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di sistemazione della strada provinciale n. 456 del Turchino nei comuni di Rossiglione, Campoligure, Masone e Mele presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

### 1.62

VATTUONE, PINOTTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di sistemazione della strada provinciale n. 226 di Valle Scrivia nei comuni di Torriglia, Montoggio, Casella, Savignone e Busalla presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.63

VATTUONE, PINOTTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di sistemazione della strada provinciale n. 35 dei Giovi nei comuni di Mignanego, Busalla, Ronco Scrivia e Isola del Cantone presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.64**

PINOTTI, VATTUONE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di sistemazione della strada provinciale n. 11 di Valbrevenna nel comune di Valbrevenna presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.65**

VATTUONE, PINOTTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di sistemazione della strada provinciale n. 9 di Crocefieschi nei comuni di Busalla, Crocefieschi e Vobbia presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.66**

PINOTTI, VATTUONE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di sistemazione della strada provinciale n. 8 di Vobbia nel comune di Vobbia e Isola del Cantone presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.67**

PINOTTI, VATTUONE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di sistemazione della strada provinciale n. 43 della Torrazza nel comune di Sant'Olcese presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.68**

VATTUONE, PINOTTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del*

presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di sistemazione della strada provinciale n. 3 di Crocetta d'Orero nel comune di Serra Ricco presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

#### **1.69**

PINOTTI, VATTUONE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di sistemazione della strada provinciale n. 2 di Sant'Olcese nel comune di Sant'Olcese presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

#### **1.70**

VATTUONE, PINOTTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di "Riqualificazione integrata del IIS-Levi Primo-Succursale" presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

### 1.71

PINOTTI, VATTUONE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di "Riqualificazione integrata del IPSIA-Gaslini Piero/Meucci Antonio-Sede" presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.72

VATTUONE, PINOTTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di "Riqualificazione integrata del IIS-Gastaldi Aldo/Abba Cesare-Succursale" presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.73

PINOTTI, VATTUONE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di "Riqualificazione integrata del LSS-Lanfranchi Luigi-Succursale" presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.74

VATTUONE, PINOTTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di "Riqualificazione integrata del HS-Calvino Itala-Sede" presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.75

PINOTTI, VATTUONE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del*

presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di "Riqualificazione integrata del LSS-Fermi Enrico-Sede" presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

#### **1.76**

VATTUONE, PINOTTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di "Riqualificazione integrata del Liceo-Gobetti Piero-Sede" presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

#### **1.77**

PINOTTI, VATTUONE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di "Riqualificazione integrata della scuola LCS-Mazzini Giuseppe-Succursale" presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

**1.78**

VATTUONE, PINOTTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di "Riqualificazione naturalistica dell'intero compendio e completamento funzionale dell'area verde attrezzata con destinazione sportiva, in località Fabio a Vobbia" presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.79**

PINOTTI, VATTUONE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di "Riqualificazione della piazza Martiri per la libertà a Tiglieto" presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.80

VATTUONE, PINOTTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di "Riqualificazione del sistema dei servizi scolastici e degli spazi sportivi ed aggregativi della frazione di Isorelle a Savignone" presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.81

PINOTTI, VATTUONE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di "Riqualificazione della viabilità della periferia urbana mediante la mitigazione del rischio e sicurezza degli assi viari a Sant'Olcese" presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.82

VATTUONE, PINOTTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di "Riqualficazione del tessuto urbano del Borgo Inferiore a Rosiglione" presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.83

PINOTTI, VATTUONE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di "Recupero e adeguamento funzionale a fini sociali e culturali per l'accessibilità e la valorizzazione di Palazzo Spinola e sistemazione idraulica del torrente Scrivia in località campi sportivi a Ronco Scrivia" presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.84**

VATTUONE, PINOTTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di "Riqualificazione ed incremento della sicurezza dell'area urbana adiacente il palazzo comunale a Mignanego" presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.85**

PINOTTI, VATTUONE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di "Completamento riqualificazione del centro storico con la pavimentazione ultimo tratto di viabilità interna a Mele" presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.86**

VATTUONE, PINOTTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di "Adeguamento sismico della Scuola Media località Ronco a Massone" presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.87**

PINOTTI, VATTUONE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di "Manutenzione straordinaria e miglioramento accessibilità dell'edificio scolastico del capoluogo a Isola del Cantone" presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.88**

PINOTTI, VATTUONE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo, La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "per la mitigazione del rischio del rio Razeto a Ceranesi" presentato dalla Città Metropolitana di Genova, Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.89**

PINOTTI, VATTUONE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Riqualificazione del Polo Scolastico Comunale Antonio e Caterina Delle piane a Campomorone" presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.90**

VATTUONE, PINOTTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del*

presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica del palazzetto dello sport a Campoligure" presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

### 1.91

PINOTTI, VATTUONE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto di "Adeguamento normativo dell'immobile ex Scuola Media Statale Rinaldo Traverso e riqualificazione dell'edificio scolastico sede della Scuola primaria sita in via Martiri di Voltaggio a Busalla" presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.92

VATTUONE, PINOTTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al "progetto pilota per lo sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni per tempestivi interventi di manutenzione stradale in caso di ghiaccio sulle stra-*

de" presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

### **1.93**

PINOTTI, VATTUONE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al "progetto pilota per lo sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni per tempestivi interventi di manutenzione stradale in caso di ghiaccio sulle strade" presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### **1.94**

VALENTE, PITTELLA, FEDELI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo alla "Riqualificazione dei tracciati vari storici" presentato dal Comune di Caserta. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.95**

MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI, ZANDA, CERNO, ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BITI, BOLDRINI, BONIFAZI, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FARAONE, FEDELI, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, IORI, LAUS, MAGORNO, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, Assuntela MESSINA, MISIANI, NANNICINI, PARENTE, PATRIARCA, PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, RENZI, RICHETTI, ROJC, ROSSOMANDO, SBROLLINI, STEFANO, SUDANO, TARICCO, VATTUONE, VERDUCCI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire ai comuni l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica alle convenzioni in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge siano stati trasmessi i progetti esecutivi approvati dalle giunte. Entro sessanta giorni».*

---

**1.96**

SUDANO, FARAONE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto della città metropolitana di Catania. Al relativo onere pari a 40 milioni per l'anno 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.97**

FARAONE, SUDANO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta-giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Periferie metropolitane al centro: sviluppo sostenibile e sicurezza" presentato dalla Città Metropolitana di Palermo. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.98**

MAGORNO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Proposta progettuale Unitaria Città di Reggio Calabria" presentato dalla città metropolitana di Reggio Calabria. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.99**

SUDANO, FARAONE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del*

presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica all'elenco di interventi proposti dai Comuni della città metropolitana di Messina. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

#### **1.100**

PINOTTI, VATTUONE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Riqualificazione integrata delle scuole e dei servizi nei sistemi insediativi periferici del capoluogo della Città metropolitana" presentato dalla Città Metropolitana di Genova. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

#### **1.101**

ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie" presentato dalla città metropolitana di Roma. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

### **1.102**

MARINO, LAUS, ROSSOMANDO, TARICCO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "ToP Metro- Città Metropolitana Riqualificazione Periferie" presentato dalla Città Metropolitana di Torino. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### **1.103**

VALENTE, PITTELLA, FEDELI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Riqualificazione urbana del quartiere di Scampia e delle zone della Città metropolitana di Napoli ad essa limitrofe" presentato dalla Città Metropolitana di Napoli. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.104**

FERRAZZI, D'ARIENZO, SBROLLINI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "RE.MO.VE. REcupero periferie e MObilità sostenibile per la città metropolitana" presentato dalla Città Metropolitana di Venezia. Al relativo onere, pari a 40 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.105**

MARGIOTTA, PITTELLA, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Rigenerazione e innovazione sociale del quartiere di Bucaletto" presentato dal Comune di Potenza. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni".*

---

**1.106**

ALFIERI, CERNO, COMINCINI, FERRARI, MALPEZZI, MIRABELLI, MISIANI, NANNICINI, RAMPI, MARCUCCI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del*

presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Riqualificazione mobilità urbana ed extraurbana, la e dei quartieri periferici e del polo ospedaliero" presentato dal Comune di Varese. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

#### **1.107**

BINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, PARRINI, RENZI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Bottegone: dalla città lineare alla Smart Social City" presentato dal Comune di Pistoia. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

#### **1.108**

BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Paesaggio Pilastro e Parcheggio Arcoveggio" presentato dal Comune di Bologna. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

#### **1.109**

MARINO, LAUS, ROSSOMANDO, TARICCO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "MARENGO HUB. DA PERIFERIA A COMUNITÀ. Innovare luoghi pubblici per includere e connettere cittadini e bisogni" presentato dal Comune di Alessandria. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

#### **1.110**

PARRINI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Santa Chiara Open Lab. Programma di rifunzionalizzazione e riuso sostenibile dell'area Santa Chiara" presentato dal Comune di Trento. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04, Entro sessanta giorni».*

---

### 1.111

ALFIERI, CERNO, COMINCINI, FERRARI, MALPEZZI, MIRABELLI, MISIANI, NANNICINI, RAMPI, MARCUCCI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, COLLINA, PARRINI

*Ai comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Interventi di Rigenerazione Urbana ricadente nel quartiere Adriano" presentato dal Comune di Milano. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.112

ROJC, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Riqualificazione urbana della periferia est di Udine denominato *Experimental City*" presentato dal Comune di Udine. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.113

D'ALFONSO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del*

presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Programma comunale per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", presentato dal Comune di Pescara. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

#### **1.114**

VATTUONE, PINOTTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "La Green line del Comune di Imperia - da Area 24 a Area 30. Una linea in cui far convergere energie per creare opportunità", presentato dal Comune di Imperia. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

#### **1.115**

PARRINI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Piano di Riqualificazione urbanistica del comparto urbano compreso tra le vie Perathoner, Stazione, Garibaldi e Alto Adige a Bolzano-Accordo di programma" presentato dal comune di Bolzano. Al relativo onere, pari a*

18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

**1.116**

MAGORNO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Recupero e Valorizzazione del Borgo di Podàrgoni e del territorio circostante caratterizzato da marginalità economico-sociale attraverso l'esperienza della residenzialità diffusa" e la riattivazione di dinamiche economiche presentato dal comune di Reggio Calabria. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.117**

CUCCA, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Le periferie al centro della Città" presentato dal Comune di Nuoro. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.118**

D'ALFONSO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Connecting city, connecting people" presentato dal Comune di L'Aquila. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.119**

VALENTE, PITTELLA, FEDELI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "La Città di tutti, la Città per tutti" presentato dal comune di Benevento. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.120**

PARRINI, BINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, RENZI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del*

presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "BINARIO 14 - SOSTENIBILITÀ E SOCIALITÀ" presentato dal comune di Pisa. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

#### **1.121**

SUDANO, FARAONE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Riqualificazione della Periferia storica di Ragusa" presentato dal comune di Ragusa. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

#### **1.122**

BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "di fattibilità tecnica ed economica del nuovo quartiere nell'area della Darsena di S. Paolo, EX MOF E MEIS" presentato dal comune di Ferrara. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

### 1.123

COLLINA, BOLDRINI, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "per la riqualificazione urbana e ambientale e per il recupero delle vocazioni identitarie dei luoghi dell'area turistica di Rimini nord" presentato dal comune di Rimini. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.124

ROJC, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "di fattibilità tecnica ed economica relativo al quartiere della Campagnuzza" presentato dal comune di Gorizia. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.125**

D'ARIENZO, FERRAZZI, SBROLLINI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "per la riqualificazione urbana del quartiere di Veronetta" presentato dal Comune di Verona. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.126**

VALENTE, PITTELLA, FEDELI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Proposta progettuale della Città di Caserta" presentato dal Comune di Caserta. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.127**

FERRAZZI, D'ARIENZO, SBROLLINI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del*

presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Belluno: da Periferia del Veneto a Capoluogo delle Dolomiti" presentato dal comune di Belluno. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

#### **1.128**

PARRINI, MARCUCCI, BINI, BITI, BONIFAZI, RENZI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "CARRARA A30" presentato dal comune di Carrara. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

#### **1.129**

FARAONE, SUDANO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "(RIUSP)-Riqualificazione Urbana Infrastrutture e Sicurezza della città di Palermo" presentato dal comune di Palermo. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

**1.130**

ROJC, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "i20Apn" presentato dal comune di Pordenone. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.131**

VATTUONE, PINOTTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Riqualificazione del quartiere periferico del Fronte mare di ponente della città di Savona" presentato dal comune di Savona. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.132

ASTORRE, PARENTE, CIRINNÀ, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie" presentato dal comune di Frosinone. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.133

PATRIARCA, BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA, RICHETTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie" presentato dal comune di Parma. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### 1.134

BELLANOVA, STEFANO, Assuntela MESSINA, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del*

presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "da periferia a periferia" presentato dal comune di Foggia. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

#### **1.135**

TARICCO, MARINO, LAUS, ROSSOMANDO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "PERIFERIE AL CENTRO - NUOVI MODELLI DI VIVIBILITÀ URBANA" presentato dal comune di Cuneo. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

#### **1.136**

ROJC, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della Città di Trieste per l'area di Rozzol-Melara" presentato dal comune di Trieste. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

**1.137**

D'ALFONSO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "La Periferia come centro" presentato dal comune di Campobasso. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.138**

FERRAZZI, D'ARIENZO, SBROLLINI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Padova smart city. Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza" presentato dal comune di Padova. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.139**

PARRINI, BINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, RENZI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "La Città Diffusa" presentato dal comune di Firenze. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.140**

PARRINI, BINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, RENZI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Progetti per Livorno 2016" presentato dal comune di Livorno. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.141**

PATRIARCA, BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA, RICHETTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire*

l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Programma di Rigenerazione Urbana Quartiere Storico Santa Croce", presentato dal Comune di Reggio Emilia. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

#### **1.142**

CIRINNÀ, ASTORRE, PARENTE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "da Vetus Urbis a Modern City" presentato dal comune di Viterbo. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

#### **1.143**

MAGORNO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Riqualificazione Catanzaro Sud - da periferia a nuova centralità" presentato dal comune di Catanzaro. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.144**

BELLANOVA, STEFANO, ASSUNTOLA MESSINA, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "per la realizzazione del parco tematico della cultura agricola e alimentare del mediterraneo, servizi sociali e culturali" presentato dal comune di Brindisi. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.145**

PARRINI, BINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, RENZI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie della Città di Arezzo" presentato dal Comune di Arezzo. Al relativo onere, pari a 18 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.146**

VATTUONE, PINOTTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Riqualificazione e risanamento dei quartieri fronte Porto-Canaletto-Fossamastra-Pagliari del Comune della Spezia" presentato dal Comune di La Spezia. Al relativo onere, pari a 17 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.147**

GINETTI, GRIMANI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Sicurezza e sviluppo per Fontivegge e Bellocchio" presentato dal Comune di Perugia. Al relativo onere, pari a 17 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.148**

MARCUCCI, BINI, BITI, BONIFAZI, PARRINI, RENZI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Quartieri Social: San Concordia e San Vito" presentato dal Comune di Lucca. Al relativo onere, pari a 17 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.149**

SUDANO, FARAONE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Per San Giovanni Galermo e Trappeto Nord" presentato dal comune di Catania. Al relativo onere, pari a 17 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.150**

CUCCA, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del*

presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Città di Sassari: Riqualficazione urbana dei quartieri periferici di Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Sassari 2 e Baddimanna" presentato dal Comune di Sassari. Al relativo onere, pari a 16 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

#### **1.151**

SUDANO, FARAONE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Programma di riqualficazione Girgenti" presentato dal Comune di Agrigento. Al relativo onere, pari a 16 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

#### **1.152**

ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Rieti 2020: Parco Circolare Diffuso" presentato dal comune di Rieti. Al relativo onere, pari a 16 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

**1.153**

PARRINI, BINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, RENZI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "UP.oggi - Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle aree Poggi e attigue" presentato dal Comune di Massa. Al relativo onere, pari a 15 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.154**

SBROLLINI, FERRAZZI, D'ARIENZO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Riqualificazione quartiere Commenda Ovest" presentato dal comune di Rovigo. Al relativo onere, pari a 14 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.155**

FERRAZZI, D'ARIENZO, SBROLLINI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Riqualificazione quartiere Rovere" presentato dal Comune di Treviso. Al relativo onere, pari a 14 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.156**

SUDANO, FARAONE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Siracusa e le nuove centralità urbane Le Periferie" presentato dal Comune di Siracusa. Al relativo onere, pari a 14 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.157**

MARGIOTTA, PITTELLA, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa rag-*

giunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Matera 2019, Periferia-Vicinato. Centri culturali e gestione del verde urbano per la qualità della vita nelle periferie" presentato dal Comune di Matera. Al relativo onere, pari a 14 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

#### **1.158**

COLLINA, BOLDRINI, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Ravenna in Darsena: il mare in piazza" presentato dal Comune di Ravenna. Al relativo onere, pari a 14 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

#### **1.159**

D'ALFONSO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie" presentato dal comune di Teramo. Al relativo onere, pari a 13 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

**1.160**

FERRAZZI, D'ARIENZO, SBROLLINI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Cittadella della Giustizia - 2" lotto presentato dal comune di Venezia. Al relativo onere, pari a 13 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.161**

PARRINI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Aosta Recupera la propria identità" presentato dal Comune di Aosta. Al relativo onere, pari a 13 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.162**

VERDUCCI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ,  
FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "O.R.T.I. Occupazione, Rigenerazione, Territorio, Innovazione. Un polo rinnovazione sociale e l'Agrifood al Foro Boario di Macerata" presentato dal Comune di Macerata. Al relativo onere, pari a 13 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.163**

VERDUCCI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ,  
FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Programma di riqualificazione della periferia Palombella Stazione Archi Ingresso Nord della Città di Ancona" presentato dal Comune di Ancona. Al relativo onere, pari a 13 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.164**

MALPEZZI, ALFIERI, CERNO, COMINCINI, FERRARI, MIRABELLI, MISIANI, NANNICINI, RAMPI, MARCUCCI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "La Piastra: sicurezza e qualità della vita nel verde" presentato dal Comune di Sondrio. Al relativo onere, pari a 12 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.165**

VERDUCCI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "SPRINT (Spazi Periferici Rigenerati: Nuovi Traguardi)" presentato dal Comune di Pesaro. Al relativo onere, pari a 12 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.166**

D'ALFONSO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del*

presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana" presentato dal comune di Chieti. Al relativo onere, pari a 12 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

#### **1.167**

D'ALFONSO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "DAL PALEOLITICO ALLA CITTÀ INTELLIGENTE" presentato dal Comune di Isernia. Al relativo onere, pari a 12 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

#### **1.168**

GRIMANI, GINETTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "INTEREST- Insieme per Terni EST" presentato dal Comune di Terni. Al relativo onere, pari a 12 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

**1.169**

PARRINI, BINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, RENZI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "CoheSion - Connessioni e infrastrutture sociali tra le periferie di Siena" presentato dal Comune di Siena. Al relativo onere, pari a 10 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.170**

BELLANOVA, STEFANO, Assuntela MESSINA, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Baraccamenti Cattolica" presentato dal Comune di Taranto. Al relativo on Ne, pari a 10 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.171**

VERDUCCI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "di riqualificazione urbana sociale e culturale di lido Tre Archi - studio di fattibilità economica" presentato dal comune di Fermo. Al relativo onere, pari a 9 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.172**

COLLINA, BOLDRINI, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Programma di riqualificazione urbana del centro storico e dei borghi", presentato dai Comune di Forlì. Al relativo onere, pari a 9 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.173**

CUCCA, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del*

presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Riqualificazione Urbana Quartiere E. Montuori" presentato dal Comune di Carbonia. Al relativo onere, pari a 9 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

#### **1.174**

PATRIARCA, BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA, RICHETTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Piacenza si ricongiunge al suo fiume con un nuovo mercato, un centro polifunzionale ed un sistema di piazze aumentando il presidio e riqualificando aree di marginalità a rischio degrado" presentato dal Comune di Piacenza. Al relativo onere, pari a 9 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

#### **1.175**

MALPEZZI, FERRARI, ALFIERI, CERNO, COMINCINI, MIRABELLI, MISIANI, NANNICINI, RAMPI, MARCUCCI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Riqualificazione Fondotoce - Porta verde di Verbania" presentato dal comune di Verbania. Al relativo onere, pari a 9 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

**1.176**

FARAONE, SUDANO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Riqualificazione urbana del Villaggio Santa Barbara" presentato dal Comune di Caltanissetta. Al relativo onere, pari a 8 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.177**

FERRARI, ALFIERI, CERNO, COMINCINI, MALPEZZI, MIRABELLI, MISIANI, NANNICINI, RAMPI, MARCUCCI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Rigenerazione urbana periferie di Pavia" presentato dal Comune di Pavia. Al relativo onere, pari a 8 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.178**

LAUS, MARINO, ROSSOMANDO, TARICCO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Vercelli". Percorrendo la ferrovia da ovest ad est verso il Sesia. Per rigenerare nuovi luoghi ed opportunità in un progetto di paesaggio presentato dal Comune di Vercelli. Al relativo onere, pari a 8 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.179**

LAUS, MARINO, ROSSOMANDO, TARICCO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Rigenerazione Sociale ed Economica dei Quartieri di Porta Mortara e Sud Est attraverso strategie proattive volte al recupero ed al riuso delle aree e degli edifici pubblici di via Sforzesca, via Goito e Piazza Pasteur" presentato dal comune di Novara. Al relativo onere, pari a 8 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.180**

FERRARI, ALFIERI, CERNO, COMINCINI, MALPEZZI, MIRABELLI, MISIANI, NANNICINI, RAMPI, MARCUCCI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, Frazione S. Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici" presentato dal Comune di Cremona. Al relativo onere, pari a 8 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.181**

ROSSOMANDO, MARINO, LAUS, TARICCO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "ASTI - PERIFERIE URBANE" presentato dal Comune di Asti. Al relativo onere, pari a 7 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.182**

VERDUCCI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del*

presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Programma di riqualificazione urbana nel Comune di Urbino" presentato dal comune di Urbino. Al relativo onere, pari a 7 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

### **1.183**

MAGORNO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "In periferia si può vivere assieme" presentato dal Comune di Vibo Valentia. Al relativo onere, pari a 7 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### **1.184**

FARAONE, SUDANO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Parco urbano della Tonnara San Giuliano in Località Punta Tipa e riqualificazione aree urbane" presentato dal comune di Trapani. Al relativo onere, pari a 5 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

**1.185**

SUDANO, FARAONE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Riqualificazione della periferia est di Enna Bassa: edifici tre stelle, scuole dell'infanzia e civic center R. Sanzio, infrastrutture parco urbano Baronessa" presentato dal Comune di Enna. Al relativo onere, pari a 5 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.186**

LAUS, MARINO, ROSSOMANDO, TARICCO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Riqualificazione Villaggio Lamarmora" presentato dal Comune di Biella. Al relativo onere, pari a 5 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.187**

MAGORNO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "per la riqualificazione e la sicurezza nel quartiere Fondo-Gesù" presentato dal Comune di Crotone. Al relativo onere, pari a 4 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.188**

COLLINA, BOLDRINI, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "riqualificazione architettonica e funzionale di piazza Bufalini, Piazza Almerici, piazza Fabbri e vicolo Masini" presentato dal comune di Cesena. Al relativo onere, pari a 2 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.189**

RAMPI, ALFIERI, CERNO, COMINCINI, FERRARI, MALPEZZI, MIRABELLI, MISIANI, NANNICINI, MARCUCCI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie; adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "I progetti di ricucitura della periferia monzese, traguardando le connessioni sovrалocali presentato dal Comune di Monza". Al relativo onere, pari a 2 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

**1.190**

CUCCA, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto "Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie" presentato dal Comune di Tempio Pausania. Al relativo onere, pari a 1 milione per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### **1.191**

GINETTI, GRIMANI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo al: "Recupero della palazzina Rfi e dell'area di pertinenza" presentato dal Comune di Perugia. Al relativo onere, pari a 17 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### **1.192**

GINETTI, GRIMANI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo al: "Recupero dell'edificio ex scalo merci" presentato dal Comune di Perugia. Al relativo onere, pari a 17 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».*

---

### **1.193**

GINETTI, GRIMANI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del*

presente decreto legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto relativo al: "Riqualificazione del parcheggio *ex Metropark*" presentato dal Comune di Perugia. Al relativo onere, pari a 17 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13, comma 04. Entro sessanta giorni».

---

### 1.3

BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:*

«2-ter.1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2080"».

---

### 1.4

BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, QUAGLIARIELLO,

RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:*

«2-ter.1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2060"».

---

## **1.5**

BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:*

«2-ter.1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2050"».

---

## **1.6**

BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, QUAGLIARIELLO,

RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:*

«2-ter.1. All'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2030"».

---

## **1.7**

COLLINA, PARRINI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI

*Sopprimere i commi 2-quater e 2-quinquies.*

---

## **1.194**

IANNONE, CIRIANI

*Al comma 2-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Limitatamente agli enti in condizione di dissesto finanziario ed in riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi, rispettivamente, degli articoli 244 e 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 31 dicembre 2015, le sanzioni relative al mancato rispetto nel 2016 del saldo tra entrate e spese finali in termini di competenza, per violazioni emerse in base ai commi 724, 725, 726, 727 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, o, per gli esercizi precedenti al 2016, del Patto di stabilità interno in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano state accertate prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G1.1

IANNONE, CIRIANI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, commi 2-*quater* e 2-*quinqües*, interviene sulle modalità e sui tempi di verifica del rispetto degli obiettivi intermedi dei piani di riequilibrio finanziario, riformulati o rimodulati, degli enti locali, prevedendo una deroga alla disciplina vigente;

in particolare, il comma 2-*quater* stabilisce che qualora un ente locale abbia presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato o riformulato (rispetto al piano originario), la verifica sul raggiungimento degli obiettivi intermedi è effettuata all'esito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 e comunque non oltre il 30 aprile 2019, e che l'obbligo dell'organo di revisione dell'ente locale di provvedere alla trasmissione della relazione, al Ministro dell'interno e alla competente sezione regionale della Corte dei conti, sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi in esso fissati, rimane fermo ai soli fini istruttori;

l'intervento normativo va letto contestualmente alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018 alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali che presentano squilibri strutturali del bilancio tali da provocare il dissesto finanziario;

l'articolo 1, commi 888-889, della legge 205/2017 ha, in particolare, esteso il termine di durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (da 10 a 20 anni), consentendo agli enti locali che hanno già presentato un piano di riequilibrio di rimodularlo o riformularlo al fine di poter beneficiare delle nuove disposizioni;

considerato che:

la possibilità per gli enti locali in difficoltà finanziarie di rimodulare il Piano di rientro del debito fino a 20 anni - se non adeguatamente supportata da un efficace piano di riorganizzazione e ottimizzazione della macchina amministrativa - rischia di produrre effetti devastanti non solo per le amministrazioni future ma soprattutto per le giovani generazioni;

tale «debito» spalmato negli anni, infatti, comporterà un inevitabile «blocco della spesa pubblica», che finirà con il rendere ancora più difficoltosa l'erogazione dei servizi essenziali (già duramente compromessa negli ultimi anni),

impegna il Governo:

ad adottare - già a partire dalla prossima legge di bilancio - tutte le iniziative di competenza volte ad assicurare che gli squilibri finanziari (attuali e futuri) degli enti locali in difficoltà siano resi effettivamente sostenibili e adeguatamente «coperti» da misure correttive idonee a generare reali flussi di cassa e a cautelare, dunque, gli equilibri di bilancio.

---

## **G1.2**

MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI, ZANDA, CERNO, ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BITI, BOLDRINI, BONIFAZI, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FARAONE, FEDELI, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, IORI, LAUS, MAGORNO, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, Assuntela MESSINA, MISIANI, NANNICINI, PARENTE, PATRIARCA, PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, RENZI, RICHETTI, ROJC, ROSSOMANDO, SBROLLINI, STEFANO, SUDANO, TARICCO, VATTUONE, VERDUCCI

Il Senato,

Premesso che,

l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

il decreto-legge in esame, con l'appiglio di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

per effetto di tale differimento, gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento sono stati quantificati dal Governo in misura pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni per l'anno 2020 e a 220 milioni per l'anno 2021. Tali risorse sono state destinate ad un apposito Fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni e, quindi, non più a disposizione per l'integrale finanziamento delle convenzioni relative al Bando periferie. Inoltre, gli spazi finanziari destinati a permettere l'utilizzo degli avanzi di amministrazione ai comuni non sono stati distribuiti agli enti medesimi e nulla è previsto in merito nel decreto legge in esame;

Considerato che,

tale scelta è stata oggetto di forti proteste da parte dell'Anci e dei comuni coinvolti che a più riprese hanno evidenziato come la stessa sia stata adottata dal Governo senza informare i soggetti interessati ed in violazione ad obblighi convenzionali già sottoscritti tra le parti, determinando, nei fatti, l'impossibilità di portare a compimento le 96 convenzioni che sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte Conti;

i 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni e circa 19.803.099 cittadini interessati), alla luce delle norme introdotte nel decreto legge in esame, hanno evidenziato che non potranno realizzare i 1.625 interventi previsti nei progetti, coinvolgendo nel blocco numerosi progettisti ed imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2, 7 miliardi di investimenti previsti;

l'ANCI Nazionale, nel corso dell'audizione del 4 settembre 2018 alla Camera dei deputati, ha chiesto l'abrogazione della norma che unilateralmente sospende gli effetti giuridici di convenzioni che hanno -già prodotto effetti a decorrere dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti;

la risposta del Governo rispetto ai fatti e ai rilievi evidenziati dall'Anci, si è limitata ad un vago impegno assunto l'11 settembre 2018 durante un incontro tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Associazione nazionale dei comuni italiani finalizzato ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

a seguito del suddetto incontro, l'Anci e i comuni coinvolti hanno ribadito la necessità che il Governo provveda, con urgenza, al ripristino dell'integrale finanziamento delle convenzioni sospese ai sensi dell'articolo 13, comma 02, del decreto legge in esame,

impegna il Governo:

a dare seguito agli impegni assunti con l'Anci dal Presidente del Consiglio dei Ministri nell'incontro dell'11 settembre 2018, approvando con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse ne-

cessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle convenzioni sospese ai sensi dell'articolo 13, comma 02, del presente provvedimento;

ad adottare ogni iniziativa utile a supporto dei 96 enti locali che hanno sottoscritto il 18 dicembre 2017 le convenzioni relative al bando periferie, per consentire loro il rapido completamento dell'iter burocratico e documentale, laddove non già concluso, previsto per l'assegnazione di tutte le risorse stanziare per tale finalità;

ad avviare contestualmente un monitoraggio sullo stato di avanzamento dei singoli interventi finalizzato ad una programmazione più efficace della spesa, attraverso il Comitato di Monitoraggio già previsto nelle Convenzioni sottoscritte.

---

### **G1.3**

PARENTE, ASTORRE, CIRINNÀ, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, FERRARI, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premessi che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli». Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito ai 1:020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca- e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione del progetto «Realizzazione "Auditorium del Mare in Centrichioccia; le" presso la ex stazione ENEL» del comune di Roma;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con il comune di Roma.

---

#### **G1.4**

MIRABELLI, ALFIERI, CERNO, COMINCINI, FERRARI, MALPEZZI, MISIANI, NANNICINI, RAMPI, MARCUCCI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premessi che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli». Con queste parole il senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati, successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19. 803. 099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione del progetto del comune di Milano;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con il comune di Milano.

---

## G1.5

RAMPI, MIRABELLI, ALFIERI, CERNO, COMINCINI, FERRARI, MALPEZZI, MISIANI, NANNICINI, MARCUCCI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premessi che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli». Con queste parole in Senato a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017); nonché

798,17 milioni di-euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca- e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione del progetto del comune di Monza;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con il comune di Monza.

---

## G1.6

MISIANI, MIRABELLI, ALFIERI, CERNO, COMINCINI, FERRARI, MALPEZZI, NANNICINI, RAMPI, MARCUCCI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premessi che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli». Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con - delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2 del 2017 e n. 72 del 2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato,

sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione del progetto del comune di Bergamo;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo,

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con il comune di Bergamo.

---

## G1.7

IORI, BOLDRINI, COLLINA, MANCA, PATRIARCA, RICETTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli». Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2 del 2017 e n. 72 del 2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca- e non la semplice sospensione- del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87

comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione del progetto del comune di Piacenza;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo,

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con il comune di Piacenza.

## **G1.8**

ALFIERI, CERNO, COMINCINI, FERRARI, MALPEZZI, MIRABELLI, MISIANI, NANNICINI, RAMPI, MARCUCCI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli». Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n.

74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2 del 2017 e n. 72 del 2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma

presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione del progetto del comune di Sondrio;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo,

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con il comune di Sondrio.

---

## G1.9

IORI, BOLDRINI, COLLINA, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli». Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito il Programma straordinario di intervento per la ri-

qualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con lo stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede l'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2 del 2017 e n. 72 del 2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate l'8 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione del progetto del comune di Reggio Emilia;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo,

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con il comune di Reggio Emilia.

---

#### **G1.10**

BINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, PARRINI, RENZI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli». Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2 del 2017 e n. 72 del 2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione del progetto del comune di Pisa;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo,

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con il comune di Pisa.

---

## G1.11

BONIFAZI, BINI, BITI, MARCUCCI, PARRINI, RENZI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli». Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il

Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti annessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2 del 2017 e n. 72 del 2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione del progetto del comune di Firenze;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo,

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con il comune di Firenze.

---

## **G1.12**

Assuntela MESSINA, BELLANOVA, STEFANO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premessso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli». Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti annnessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo

per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2 del 2017 e n. 72 del 2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate l'8 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione del progetto del comune di Foggia;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo,

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con il comune di Foggia.

---

### **G1.13**

IORI, BOLDRINI, COLLINA, MANCA, PATRIARCA, RICETTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli». Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il

Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con - delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2 del 2017 e n. 72 del 2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione del progetto del comune di Parma;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo,

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con il comune di Parma.

---

#### **G1.14**

BINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, PARRINI, RENZI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli». Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con - delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2 del 2017 e n. 72 del 2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione del progetto del comune di Massa;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo,

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con il comune di Massa.

---

## G1.15

COLLINA, PARRINI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli». Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il

Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con - delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2 del 2017 e n. 72 del 2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo,

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con il comune di Parma.

---

## **G1.16**

BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.». Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione del progetto del comune di Ferrara;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con il comune di Ferrara.

---

## **G1.17**

MARINO, LAUS, ROSSOMANDO, TARICCO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI, COLLINA

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.». Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il

Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione dei progetti della città metropolitana di Torino che in particolare riguardano i seguenti comuni: Beinasco, Borgaro, Collegno e Grugliasco;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con la città metropolitana di Torino che in particolare riguardano i seguenti comuni: Beinasco, Borgaro, Collegno e Grugliasco.

---

### **G1.18**

LAUS, MARINO, ROSSOMANDO, TARICCO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI, COLLINA

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.». Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai

sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione dei progetti della città metropolitana di Torino che in particolare riguardano i seguenti comuni: Rivoli, San Mauro, Settimo e Venaria;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assistito durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con la città metropolitana di Torino che in particolare riguardano i seguenti comuni: Rivoli, San Mauro, Settimo e Venaria.

---

### **G1.19**

ROSSOMANDO, MARINO, LAUS, TARICCO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI, COLLINA

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.». Con queste parole in

Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione dei progetti della città metropolitana di Torino che in particolare riguardano i seguenti comuni: Moncalieri Nichelino e Orbassano;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con la città metropolitana di Torino che in particolare riguardano i seguenti comuni: Moncalieri Nichelino e Orbassano.

---

## **G1.20**

COLLINA, BOLDRINI, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICETTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.». Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti

nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione del progetto del comune di Forlì;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con il comune di Forlì.

---

## **G1.21**

ALFIERI, CERNO, COMINCINI, FERRARI, MALPEZZI, MIRABELLI, MISIANI, NANNICINI, RAMPI, MARCUCCI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, PARRINI, COLLINA

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.». Con queste parole in

Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione del progetto del comune di Varese;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con il comune di Varese.

---

## **G1.22**

VALENTE, PITTELLA, FEDELI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.». Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito

al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione dei progetti presentati dai comuni della regione Campania;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalle convenzioni dei comuni della regione Campania.

---

## **G1.23**

STEFANO, BELLANOVA, Assuntela MESSINA, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.». Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione dei progetti presentati dai comuni della regione Puglia;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalle convenzioni dei comuni della regione Puglia.

---

#### **G1.24**

MARGIOTTA, PITTELLA, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.». Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione dei progetti presentati dai comuni della regione Basilicata;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalle convenzioni dei comuni della regione Basilicata.

---

## G1.25

MAGORNO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.». Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il

Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione dei progetti presentati dai comuni di Cosenza e di Crotone;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalle convenzioni dei comuni di Cosenza e di Crotone.

---

## **G1.26**

FARAONE, SUDANO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.». Con queste parole il Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie»; con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni Capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione dei progetti presentati dai comuni della regione Sicilia;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalle convenzioni dei comuni della regione Sicilia.

---

## **G1.27**

ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, FERRARI, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.», Con queste parole il Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il

Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni Capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione dei progetti presentati dai comuni della regione Lazio;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento :finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalle convenzioni dei comuni della regione Lazio.

---

## **G1.28**

MARINO, LAUS, ROSSOMANDO, TARICCO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.», Con queste parole il Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo. 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 9.6 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni Capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione dei progetti presentati dai comuni della regione Piemonte;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalle convenzioni della regione Piemonte.

---

## **G1.29**

VERDUCCI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la 'città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.». Con queste parole il Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il

Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge .. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione dei progetti presentati dai comuni della regione Marche;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalle convenzioni dei comuni della regione Marche

---

### **G1.30**

GINETTI, GRIMANI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.». Con queste parole in Senatore a vita Renzo

Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie; condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione dei progetti presentati dai comuni della regione Umbria;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalle convenzioni dei comuni della regione Umbria.

---

### **G1.31**

CUCCA, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.», Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il

Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018. n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione dei progetti presentati dai comuni della regione Sardegna;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'IL1Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalle convenzioni dei comuni della regione Sardegna.

---

### **G1.32**

BINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, PARRINI, RENZI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile: È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.». Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione dei progetti presentati dai comuni della regione Toscana;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalle convenzioni dei comuni della regione Toscana.

---

### **G1.33**

**RICHETTI, BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA, PATRIARCA, MARCUCCI, PARRINI, RENZI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, CIRINNÀ, FERRARI**

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.», Con queste parole in Senato a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il

Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di-programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione dei progetti presentati dai comuni della regione Emilia Romagna;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalle convenzioni dei comuni della regione Emilia Romagna.

---

#### **G1.34**

SBROLLINI, FERRAZZI, D'ARIENZO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.». Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di-tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni-di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della-legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e.n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione dei progetti presentati dai comuni della regione Veneto;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalle convenzioni dei comuni della regione Veneto.

---

### **G1.35**

ROJC, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.», Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; (legge di stabilità 2016), il

Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti: e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione dei progetti presentati dai comuni della regione Friuli Venezia Giulia;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalle convenzioni dei comuni della regione Friuli Venezia Giulia.

---

### **G1.36**

ALFIERI, CERNO, COMINCINI, FERRARI, MALPEZZI, MIRABELLI, MISIANI, NANNICINI, RAMPI, MARCUCCI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.», Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai

sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2, 7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione dei progetti presentati dai comuni della regione Lombardia;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalle convenzioni dei comuni della regione Lombardia.

---

### **G1.37**

VATTUONE, PINOTTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.», Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria; sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798, 17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione dei progetti presentati dai comuni della regione Liguria;

Punica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una nonna che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalle convenzioni dei comuni della regione Liguria.

---

### **G1.38**

D'ALFONSO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.», Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798, 17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020; assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2, 7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione dei progetti presentati dai comuni delle regioni Abruzzo e Molise;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalle convenzioni dei comuni delle regioni Abruzzo e Molise.

---

### **G1.39**

FERRAZZI, D'ARIENZO, SBROLLINI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.», Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede-il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione del progetto del comune di Belluno;

l'unica risposta del Governo rispetto-alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con il comune di Belluno .

---

#### **G1.40**

COLLINA, BOLDRINI, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.», Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del-Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798, 17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati-con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca- e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione del progetto del comune di Ravenna;

Punica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con il comune di Ravenna.

---

#### **G1.41**

COLLINA, BOLDRINI, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.», Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il

Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798;17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione del progetto del comune di Cesena;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con il comune di Cesena.

---

#### **G1.42**

FERRARI, ALFIERI, CERNO, COMINCINI, MALPEZZI, MIRABELLI, MISIANI, NANNICINI, RAMPI, MARCUCCI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.». Con queste parole in Senatore a vita Renzo

Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie; condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione del progetto del comune di Cremona;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento :finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con il

---

### **G1.43**

FERRARI, ALFIERI, CERNO, COMINCINI, MALPEZZI, MIRABELLI, MISIANI, NANNICINI, RAMPI, MARCUCCI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premessi che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.», Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il

Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale; il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione del progetto del comune di Pavia;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con il comune di Pavia.

---

#### **G1.44**

CIRINNÀ, ASTORRE, PARENTE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, FERRARI, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.», Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 79 8, 17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti-beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione del progetto del comune di Viterbo;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con il comune di Viterbo.

---

#### **G1.45**

D'ARIENZO, FERRAZZI, SBROLLINI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.». Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il

Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione del progetto del comune di Verona;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento :finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con il comune di Verona.

---

#### **G1.46**

MAGORNO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.». Con queste parole il Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «ranunendo » delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione dei progetti presentati dai comuni di Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo Valentia e dalla città metropolitana di Reggio Calabria;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalle convenzioni stipulate con i comuni di Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo Valentia e con la città metropolitana di Reggio Calabria.

---

#### **G1.47**

PARENTE, ASTORRE, CIRINNÀ, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, FERRARI, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le

periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.» Con queste parole il Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione del progetto: «Riqualificazione contesti urbani periferici degradati (Santa Palomba e Borgo Santa Rita)» del comune di Roma;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un in-

contro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con il comune di Roma, con particolare riferimento al progetto «Riqualificazione contesti urbani periferici degradati».

---

#### **G1.48**

CIRINNÀ, PARENTE, ASTORRE, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, FERRARI, COLLINA, PARRINI

Il Senato

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.». Con queste parole il Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni eli euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché

798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca - e non la semplice sospensione - del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte Conti;

in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione del progetto «Rigenerazione urbana quartiere Massimina» del comune di Roma;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo,

impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con il comune di Roma con particolare riferimento al progetto «Riqualificazione urbana quartiere Massimina».

#### **G1.49**

BINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, PARRINI, RENZI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA

Il Senato,

premessi che:

da anni ha assunto centralità il tema delle periferie e del loro degrado. È con questa finalità che il Governo e Parlamento nella scorsa Legislatura hanno varato norme e progetti per un recupero urbanistico, edilizio e sociale intrecciati con il tema più generale della riqualificazione urbana e dei centri storici;

con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) all'articolo 1, commi 974, 975, 976, 977 e 978, il Legislatore ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

il comune di Massa ha partecipato al bando rientrando nei 120 progetti vincitori al 55° posto in graduatoria (nome del progetto: «UP.oggi-Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle aree Poggi e attigue»);

il comune di Carrara ha partecipato al bando rientrando nei 120 progetti vincitori al 110° posto in graduatoria (nome del progetto: «CARRARA A30»);

i progetti sono stati presentati complessivamente da 13 Città metropolitane e 107 comuni capoluogo di provincia;

il 18 dicembre è stata firmata con il Presidente del Consiglio la relativa convenzione, registrata poi alla Corte dei conti;

i primi 24 comuni hanno beneficiato delle risorse previste all'articolo 1, comma 978 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per i restanti 96 comuni il finanziamento è stato assicurato dalle risorse di cui ai commi 140 e 141 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. legge di bilancio 2017);

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quan-

to disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017;

questa scelta del Legislatore non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato-costituzionale ma determina, nei fatti, la revoca, e non la semplice sospensione del processo di realizzazione della convenzione sopracitata;

le convenzioni relative ai progetti «UP.oggi-Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle aree Poggi e attigue» (Rinchiostra, Villette, Cervara e Stazione ferroviaria e «CARRARA A30», ed i relativi finanziamenti sono stati quindi revocati;

una decisione arbitraria che danneggia i cittadini e la periferia delle città (e penalizza conseguentemente, progettisti e imprese con cui i comuni hanno contrattualizzato degli impegni);

il progetto «UP.oggi-Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle aree Poggi e attigue» è finalizzato alla riqualificazione complessiva di tutta l'area che comprende i quartieri di Poggi, Rinchiostra, Cervara e Villette, fino alla stazione ferroviaria. Nel piano di recupero e riqualificazione, è prevista la sistemazione di piazza della Stazione e della viabilità, con l'eliminazione delle intersezioni semaforiche e l'aumento della sicurezza con implementazione del servizio di videosorveglianza. Nel quartiere dei Poggi, oltre all'abbattimento e la ricostruzione del Palazzo di via Pisacane, sarà messo in atto un intervento integrato di risanamento urbano con nuova area verde, orti urbani, area giochi e blocchi per l'arrampicata. Si realizzeranno isole ecologiche a scomparsa per la raccolta differenziata e saranno migliorate le infrastrutture sia per la mobilità dolce (piste ciclabili, bike sharing, colonnine per le ricariche) sia per il verde ed il decoro urbano (alberature, cestini e panchine). È previsto il recupero di tre scuole: le due dell'infanzia «Villette A» e quella di via Pisacane e la primaria «Villette B». Nel parco pubblico del viale Roma, alle Villette, sarà costruito uno skate park. L'ampliamento di Esselunga con un investimento privato da oltre 6 milioni contribuirà al miglioramento della viabilità con nuovi parcheggi e la creazione di due rotonde lungo viale Roma, all'incrocio con via Romana e via Marchetti. Villa Rinchiostra sarà potenziata come polo culturale mentre in via Godola, in una struttura di proprietà del Gam, sorgerà il primo osservatorio astronomico della provincia. Alla Rinchiostra è previsto il recupero di 20 mila metri quadrati del parco attorno la Villa. La struttura del centro di aggregazione diventerà un percorso sensoriale Alzheimer e il punto ristoro sarà reso architettonicamente omogeneo al complesso;

il progetto «CARRARA A30» prevede:

interventi infrastrutturali e sulla viabilità:

1. progettazione della pista ciclabile da Carrara a Marina sul tracciato dell'ex-ferrovia marmifera e sull'argine del Carrione;
2. riqualificazione integrale di via Verdi;

interventi rifunzionalizzazione di strutture edilizie esistenti:

1. progettazione Ex Caserma Dogali per convitto della scuola del marmo;
2. recupero Palazzo Pisani per cowork e casa delle associazioni;
3. recupero Palazzo Rosso per aggregazione sociale tramite associazioni no profit;
4. ristrutturazione ex CAT di Avenza destinata a Protezione civile e terzo settore;
5. recupero dell'area esterna di scuola Gentili di Fessola;

sono poi previsti contributi ai privati per il rifacimento delle facciate degli edifici mentre per Carrara Est e Marina Est sono previsti progetti per videosorveglianza e risparmio energetico. Sul versante sociale il progetto prevede iniziative a favore dello sport come veicolo dell'inclusione sociale ed interventi a sostegno alla mobilità pubblica delle famiglie (bus free pass);

il valore finanziario complessivo della spesa per investimenti destinata a questi progetti ammonta:

per il comune di Massa: 23.230.000 euro comprensivo dei cofinanziamenti a carico di altri bilanci pubblici, dello stesso ente partecipante, o di altri enti pubblici o privati. La quota complessiva da imputare al finanziamento statale corrisponde a un valore di 14.734.400 euro;

per il comune di Carrara: 19.549.986,22 euro comprensivo dei cofinanziamenti a carico di altri bilanci pubblici, dello stesso ente partecipante, o di altri enti pubblici o privati. La quota complessiva da imputare al finanziamento statale corrisponde a un valore di 17.999.986,22 euro;

il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo un incontro con l'Anci l'11 settembre 2018 ha promesso che «nel prossimo decreto del Governo, la prossima settimana, saranno stanziati i fondi nell'arco di un triennio, sulla base delle effettive necessità dei comuni» per ripristinare i finanziamenti relativi al «Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia»,

impegna il Governo:

a dare concretamente seguito agli impegni assunti inserendo, nel primo provvedimento utile, i finanziamenti relativi ai progetti «UP.oggi-Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle aree Poggi e attigue» e «CARRARA A30» garantendo le risorse per necessarie per realizzare gli interventi previsti nella tempistica già stabilita.

## **G1.50**

BINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, PARRINI, RENZI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA

Il Senato,

premesso che:

da anni ha assunto centralità il tema delle periferie e del loro degrado. È con questa finalità che il Governo e Parlamento nella scorsa Legislatura hanno varato norme e progetti per un recupero urbanistico, edilizio e sociale intrecciati con il tema più generale della riqualificazione urbana e dei centri storici;

con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) all'articolo 1, commi 974, 975, 976, 977 e 978, il Legislatore ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

il comune di Pisa ha partecipato al bando rientrando nei 120 progetti vincitori al 110° posto in graduatoria (nome del progetto: «Binario 14-Sostenibilità e socialità»). I progetti sono stati presentati complessivamente da 13 Città metropolitane e 107 comuni capoluogo di provincia;

il 18 dicembre è stata firmata con il Presidente del Consiglio la relativa convenzione, registrata poi alla Corte dei conti;

i primi 24 comuni hanno beneficiato delle risorse previste all'articolo 1, comma 978 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per i restanti 96 comuni il finanziamento-è stato assicurato dalle risorse di cui ai commi 140 e 141 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017);

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge 25luglio 2018, n. 91 ha differito al2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017;

questa scelta del Legislatore non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale

ma determina, nei fatti, la revoca, e non la semplice sospensione del processo di realizzazione della convenzione sopracitata;

la convenzione relativa al progetto «Binario 14-Sostenibilità e socialità» ed i relativi finanziamenti è stata quindi revocata;

una decisione arbitraria che danneggia i cittadini e la periferia della città (e penalizza conseguentemente progettisti e imprese con cui il comune ha contrattualizzato degli impegni);

tale progetto ha come obiettivo la riqualificazione del quartiere della stazione e del quartiere San Giusto, aree che hanno come fulcro comune lo scalo ferroviario;

il progetto è composto da tre assi strategici:

il primo è denominato «social house» e si pone l'obiettivo di rigenerare il villaggio popolare San Giusto. Comprende la realizzazione di 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica, il recupero di 16 fabbricati, la costruzione di parcheggi pertinenziali. Sperimentando quindi un modello di animazione di comunità da esportare poi agli altri quartieri popolari della città;

il secondo asse strategico viene chiamato «arcipelago» e comprende interventi mirati di riqualificazione degli spazi limitrofi alla stazione. L'obiettivo è attivare servizi ed interventi che favoriscano l'integrazione dei cittadini e rafforzino la loro sicurezza con nuovi modelli di welfare di comunità prevedendo anche l'istituzione di un presidio delle forze dell'ordine;

il terzo asse strategico dal nome «binario 1-13 », è esteso anche alle zone limitrofe e contempla per la sicurezza idrica di Pisa sud, oltre al recupero degli spazi urbani pubblici ad uso civico e ricreativo. Sono parte integrante del progetto complessivo, che prevede anche la realizzazione di piazze e parchi urbani ed interventi per la «mobilità sostenibile», due protocolli d'intesa che da una parte chiamano in causa le Ferrovie e dall'altra Pisamo, Apes e Società della Salute;

il valore finanziario complessivo della spesa per investimenti destinata a questo progetto ammonta a 43.423,668 euro comprensivo dei cofinanziamenti a carico di altri bilanci pubblici, dello stesso ente partecipante, o di altri enti pubblici o privati. La quota complessiva da imputare al finanziamento statale corrisponde a un valore di 18.000.000 euro;

il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo un incontro con l'Anci l'11 settembre 2018 ha promesso che «nel prossimo decreto del Governo, la prossima settimana, saranno stanziati i fondi nell'arco di un triennio, sulla base delle effettive necessità dei comuni» per ripristinare i finanziamenti relativi al «Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia»,

impegna il Governo

a dare concretamente seguito agli impegni assunti inserendo, nel primo provvedimento utile, i finanziamenti relativi al progetto «Binario 14-

Sostenibilità e socialità» garantendo le risorse per necessarie per realizzare gli interventi previsti nella tempistica già stabilita.

---

### **G1.51**

PARRINI, BINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, RENZI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA

Il Senato,

premesso che:

da anni ha assunto centralità il tema delle periferie e del loro degrado. È con questa finalità che il Governo e Parlamento nella scorsa Legislatura hanno varato norme e progetti per un recupero urbanistico, edilizio e sociale intrecciati con il tema più generale della riqualificazione urbana e dei centri storici;

con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) all'articolo 1, commi 974, 975, 976, 977 e 978, il Legislatore ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

il comune di Siena ha partecipato al bando rientrando nei 120 progetti vincitori al 39° posto in graduatoria (nome del progetto: CoheSlon «Connessioni e infrastrutture sociali tra le periferie di Siena»). I progetti sono stati presentati complessivamente da 13 Città metropolitane e 107 comuni capoluogo di provincia;

il 18 dicembre è stata firmata con il Presidente del Consiglio la relativa convenzione, registrata poi alla Corte dei conti;

i primi 24 comuni hanno beneficiato delle risorse previste all'articolo 1, comma 978 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per i restanti 96 comuni il finanziamento è stato assicurato dalle risorse di cui ai commi 140 e 141 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd legge di bilancio 2017);

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti

nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge 25luglio 2018, n. 91 ha differito al2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017;

questa scelta del Legislatore non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma determina, nei fatti, la revoca, e non la semplice sospensione del processo di realizzazione della convenzione sopracitata;

la convenzione relativa al progetto CoheSlon «Connessioni e infrastrutture sociali tra le periferie di Siena» ed i relativi finanziamenti è stata quindi revocata;

una decisione arbitraria che danneggia i cittadini e la periferia della città (e penalizza conseguentemente progettisti e imprese con cui il comune ha contrattualizzato degli impegni);

tale progetto prevede nello specifico:

interventi in località Taverna d'Arbia (messa in sicurezza del fiume Arbia), un sistema di percorsi pedonali e ciclabili nella stessa zona, fino a ricongiungersi con la città, il recupero di un immobile incompiuto per destinarlo a casa per le associazioni fino ad interventi sugli impianti sportivi;

demolizione e ricostruzione di un vecchio magazzino comunale adattandolo a biblioteca2 sala di lettura per l'Università degli Stranieri, aperto a tutti gli studenti così come è previsto un intervento per servizi sociali e ricreativi presso la sede della Pubblica Assistenza;

interventi integrativi del Contratto di Quartiere di San Miniato e la realizzazione di Orti urbani;

realizzazione dei percorsi ciclo-pedonali e riqualificazione delle valli verdi lungo le mura della città con collegamento ai parcheggi e alle aree periferiche, e percorso nel tratto strada Fiume-stazione ferroviaria-Due Ponti, inserito nell'itinerario ciclabile Poggibonsi-Siena-Buonconvento (sono inoltre previsti altre risorse per la «mobilità dolce»);

il valore finanziario complessivo della spesa per investimenti destinata a questo progetto ammonta a 14.933.341,03 euro comprensivo dei cofinanziamenti a carico di altri bilanci pubblici, dello stesso ente partecipante, o di altri enti pubblici o privati. La quota complessiva da imputare al finanziamento statale corrisponde a un valore di-9.452.080 euro;

il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo un incontro con l'Anci l'11 settembre 2018 ha promesso che «nel prossimo decreto del Governo, la prossima settimana, saranno stanziati i fondi nell'arco di un triennio, sulla base delle effettive necessità dei comuni» per ripristinare i finanziamenti relativi al «Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia»,

impegna il Governo

a dare concretamente seguito agli impegni assunti inserendo, nel primo provvedimento utile, i finanziamenti relativi al progetto CoheSlon «Connessioni e infrastrutture sociali tra le periferie di Siena» garantendo le risorse per necessarie per realizzare gli interventi previsti nella tempistica già stabilità.

---

## **G1.52**

TARICCO, MARINO, LAUS, ROSSOMANDO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, prevede all'articolo 13, comma 02, così come approvato in sede di conversione presso il Senato della Repubblica, il differimento all'anno 2020 dell'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

tale previsione sospende e rinvia di un anno interventi di riqualificazione previsti dal Bando per la sicurezza urbana e la riqualificazione delle periferie, il quale metteva a disposizione delle città italiane 1,6 miliardi di euro da erogare su singoli progetti presentati dai comuni interessati, attraverso la firma di convenzioni con la Presidenza del Consiglio dei ministri;

il giorno 18 dicembre 2017 il comune di Cuneo, nella persona del sindaco Federico Borgna, ha firmato presso Palazzo Chigi la convenzione per il sostegno a 19 progetti fra cui la trasformazione di Piazza d'Armi in parco urbano della città, la riqualificazione di Piazza Europa, la costruzione di piste ciclabili, la riqualificazione di Cascina Vecchia, l'implementazione della smart city, interventi nei quartieri della parte sud della città, come Gramsci, Donatello, Sanpaolo, per un ammontare di risorse pari a circa 17,2 milioni di euro, i quali agendo da leva finanziaria avrebbero mobilitato altri 2,25 milioni a carico del comune di Cuneo e quasi altri 10 milioni a carico di privati;

tali progetti, in virtù dell'emendamento approvato-sul decreto in discussione, risulterebbero inevitabilmente bloccati, mettendo a rischio anche le ulteriori risorse connesse, inficiando la programmazione economica degli enti locali e prestandosi all'eventualità di contenzioso amministrativo e costituzionale;

nella serata del giorno 11 settembre, al termine di un incontro fra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Presidente ANCI Antonio Decaro, è stato annunciato che i fondi saranno stanziati nell'arco di-un triennio sulla base delle effettive necessità dei comuni;

appare legalmente infondata la possibilità di stabilire nuove graduatorie sulla base del criterio, difficilmente misurabile, di una «effettiva necessità» per fondi la cui erogazione è già stata decisa attraverso la firma di apposite convenzioni fra i comuni e la Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base di un bando le cui procedure sono state già espletate,

impegna il Governo

ad erogare nel più breve tempo possibile al comune di Cuneo e a tutti i comuni italiani che hanno firmato con la Presidenza del Consiglio dei ministri le convenzioni strette sulla base del Bando per la sicurezza urbana e la riqualificazione delle periferie i fondi necessari all'avvio e alla realizzazione dei progetti, nel rispetto del principio di legalità, di buon andamento, di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, al fine del miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini italiani

che nelle aree interessate vivono, studiano o lavorano, contribuendo all'aumento degli investimenti pubblici e alla crescita del Paese.

---

### **G1.53**

COLLINA, PARRINI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018 n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni previste da disposizioni legislative;

l'articolo 13, comma 2 del provvedimento in esame prevede la sospensione fino al 2020 dell'efficacia delle convenzioni del cosiddetto bando periferie per i 96 soggetti beneficiari per un totale di 1 miliardo e 600 milioni di euro;

l'ANCI Nazionale, nel corso dell'audizione nelle Commissioni riunione I e V della Camera dei deputati del 4 settembre 2018 ha chiesto l'abrogazione della norma che unilateralmente sospende gli effetti giuridici di convenzioni che hanno già prodotto effetti a decorrere dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti, sostenendone l'illegittimità costituzionale e paventando l'esistenza di profili di danno erariale a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri ed il rischio di contenziosi dinanzi al TAR promossi dagli enti beneficiari del finanziamento;

rilevato che i 96 progetti oggetto delle relative convenzioni coinvolgono 326 comuni di cui 239 in 9 Città Metropolitane, per un totale di 1.625 interventi, 2 miliardi e 700 milioni di valore complessivo e 20 milioni di euro;

che in data 11 settembre il Presidente dell'ANCI - con una folta delegazione di Sindaci - ha incontrato il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, che ha assicurato di voler intervenire al più presto, entro dieci giorni, con un decreto-legge che renda nuovamente efficaci le

96 convenzioni e individui un percorso per il finanziamento dei progetti in fase avanzata, come da cronoprogrammi, nonché dei progetti assistiti da co-finanziamenti privati, assicurando altresì di voler sanare la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 140 della legge di bilancio n. 232 del 2016 acquisendo la mancata intesa nella prima Conferenza Unificata utile di settembre,

impegna il Governo

ad adottare, alla luce di quanto descritto in premessa, con la massima sollecitudine, ogni iniziativa normativa finalizzata ad introdurre una disposizione che ripristini il finanziamento dei 96 progetti del cosiddetto bando periferie, avviando contestualmente un monitoraggio sullo stato di avanzamento dei singoli interventi finalizzato ad una programmazione più efficace della spesa, attraverso il Comitato di Monitoraggio già previsto nelle Convenzioni sottoscritte.

---

**G1.300**

IANNONE

Il Senato,

premessi che:

le disposizioni recate dall'articolo 1 del disegno di legge in esame confermano ancora una volta l'urgenza di un intervento legislativo di profonda revisione della legge n. 56 del 2014 che superi la prospettiva di precarietà dell'assetto del governo provinciale per dare una prospettiva certa alle Province quali istituzioni costitutive della Repubblica, come previsto dall'articolo 114 della Costituzione;

è necessario prendere atto dell'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 ed essere consapevoli che le Province sono articolazioni della Repubblica al pari dei comuni e delle Regioni, sebbene con ruoli e funzioni diverse;

la necessità del superamento della legge Delrio deriva dal fatto che essa non può essere attuata poiché le province sono ancora previste dalla Costituzione e mantengono le competenze sull'edilizia scolastica, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, i trasporti, le strade provinciali;

per esercitare tali funzioni le province necessitano urgentemente di risorse, posto che ad ora le strade e scuole provinciali sono lasciate senza manutenzione, non è garantita l'assistenza ai disabili, il personale trasferito e quello rimasto, a causa della permanente carenza di organico non sono in grado di svolgere i compiti loro assegnati, e i centri per l'impiego, che dovrebbero favorire il reinserimento dei disoccupati, rimangono in bilico tra la competenza «concorrente» tra Stato e Regioni;

in sostanza la legge Delrio si è limitata ad abolire i compensi e l'elezione diretta degli organi provinciali e delle Città Metropolitane;

questa brutta esperienza deve essere superata, e la parola deve tornare ai cittadini che dovranno essere di nuovo chiamati ad eleggere gli amministratori della propria provincia e della propria città metropolitana in osservanza dell'articolo 1 della Costituzione;

le lacune, le contraddizioni e le criticità della «norma transitoria» rendono assai arduo il governo dei territori, come nel caso della diversa durata del mandato di Presidente e del Consiglio Provinciale, il primo in carica per 4 anni, il secondo solo per 2, che impedisce la programmazione triennale;

il rilievo riconosciuto dalla Carta costituzionale alle province impone, inoltre, una chiara opposizione alle fusioni obbligatorie tra comuni, che si configurano come uno strumento anticostituzionale, che attenta alla democrazia impedendo ai cittadini di eleggere il proprio Sindaco;

il lavoro dell'Intergruppo parlamentare denominato «Riordino territoriale e superamento della Delrio» da inizio legislatura, si è proposto l'obiettivo di rimuovere il carattere di incostituzionalità dei due commi della legge 56 che riguardano le città metropolitane e precisamente al comma 5 che recita: «in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge:...», e per le Province che il comma 51 che recita «in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della costitu-

zione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge:...»;

appare del tutto evidente l'esigenza di definire le competenze costituzionali e le responsabilità legislative e finanziarie in grado di migliorare l'esercizio delle funzioni delle Province e delle Città Metropolitane,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative, anche normative, volte a ripristinare l'elezione diretta dei Presidenti e dei Consiglieri Provinciali, a consentire l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano, e a rivedere la forma di governo di Province e Città Metropolitane.

---

## EMENDAMENTO

### Art. 2

#### 2.1

PAPATHEU

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a dieci anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2"».

---

## ORDINI DEL GIORNO

#### G2.54

PAPATHEU

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca proroga di termini in materia di giustizia e premesso altresì che all'articolo 1, comma 4-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha previsto una sperimentazione consistente nella possibilità del Ministro della giustizia di disporre «nell'ambito di appo-

site convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione»,

impegna il Governo:

a sottoscrivere con urgenza, nei modi e nelle forme ritenute opportune, ai sensi della normativa suddetta, la convenzione con la Regione Siciliana la quale, con la legge 8 maggio 2018, n. 8, contenente «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale», con l'articolo 15 rubricato «Riserve sul fondo delle Autonomie locali», al comma 13 ha previsto, in attuazione della legge citata in premessa, la stipula di nuove intese con il Ministro di giustizia per la prosecuzione della sperimentazione nelle sedi dei Tribunali soppressi di Mistretta, Nicosia e Modica, e che al successivo comma 14 ha stanziato la somma di 50 mila euro per il triennio 2018 - 2020 a valere sul Fondo delle autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 al fine di dare copertura finanziaria agli oneri derivanti dalla prosecuzione della sperimentazione richiesta dalla Regione Siciliana.

---

## G2.55

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame proroga al 1° aprile 2019 l'efficacia della riforma della disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017;

la nuova disciplina delle intercettazioni avrebbe, quindi, acquistato efficacia il 26 luglio 2018;

la disciplina della quale il Governo chiede, inspiegabilmente, la sospensione, non incide affatto sui presupposti per disporre le intercettazioni, anzi, potenziato questo efficace strumento investigativo per il contrasto ai più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, che il decreto legislativo ha individuato in tutti quei delitti per i quali già oggi è consentita l'intercettazione, assimilando, in piena attuazione della legge delega, i delitti contro la pubblica amministrazione a quelli di criminalità organizzata, quanto all'uso dello strumento intercettativo, realizzando con dati concreti quella politica di contrasto alla corruzione a cui il Governo in carica dichiara di volersi ispirare;

si è anche potenziato il ricorso alle intercettazioni ambientali con *trojan horse*, dispositivi estremamente moderni e sofisticati che consentono un'intercettazione ambientale a larghissimo spettro e che possono, di fatto, simulare la nostra stessa presenza su un dispositivo elettronico, rispetto a quanto avevano affermato le Sezioni unite in assenza di una disciplina legislativa della materia, anzitutto per i delitti di mafia e di terrorismo e, ancora una volta, per i delitti contro la pubblica amministrazione, estendendone l'uso alle indagini per tutti i delitti per i quali è possibile disporre le intercettazioni, facilitandone l'operatività concreta per il contrasto dei delitti di mafia e terrorismo;

si rinvia, proditoriamente e sottraendosi del tutto al confronto sul merito, una disciplina che invece è necessaria in quanto fa ordine, scandisce tempi e modi di utilizzazione del materiale intercettato, si preoccupa dei diritti delle persone, anche di quelle che non hanno voce, senza intaccare l'efficacia dello strumento, che, anzi, rafforza e potenzia in alcuni settori di contrasto criminale, depotenziando una riforma ben fatta, che è stata ampiamente e lungamente discussa in parlamento e con gli attori principali coinvolti,

impegna il Governo:

a predisporre tutte le misure necessarie, finanziarie e tecniche, affinché il ripristino dell'efficacia delle norme sospese relative alla disciplina delle intercettazioni venga garantito nel più breve tempo possibile e, comunque non oltre il termine stabilito dal decreto in esame al 1° aprile 2019.

---

## G2.56

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame dispone la sospensione fino al 15 febbraio 2019 dell'efficacia delle norme (legge n. 103 del 2017 cosiddetta «Legge Orlando») che modificano la disciplina della partecipazione al procedimento penale - da parte dell'imputato o del detenuto - con il sistema del collegamento audiovisivo a distanza (cosiddetta «videoconferenza»);

prima dell'approvazione della Legge Orlando, solo i detenuti al regime di 41-*bis* potevano comparire nel processo, anche per ragioni di sicurezza, attraverso una videoconferenza. Dopo l'approvazione della riforma, la cui efficacia viene sospesa dal decreto in esame, tale modalità di partecipazione al procedimento penale è stata estesa anche ad altri detenuti in regime di massima sicurezza, per evitare che vi sia quella che viene chiamata la «traduzione», cioè gli spostamenti; anche a lunga distanza, tra le carceri di massima sicurezza e i luoghi dove si svolge il processo;

la «traduzione» dei detenuti comporta infatti oneri significativi dal punto di vista finanziario e dell'impiego di uomini e spesso si riduce in una semplice comparizione o ad un rinvio del processo;

sul tema della partecipazione al procedimento penale mediante video conferenze la legge Orlando ha in larga parte recepito le sollecitazioni provenienti dai lavori della cosiddetta commissione Gratteri, allo scopo di soddisfare le esigenze di sicurezza, celerità dei processi e risparmio delle risorse umane ed economiche;

non possono essere altresì condivise le motivazioni addotte nella relazione illustrativa del decreto in esame a giustificazione della sospensione dell'efficacia delle norme. Parlare di una necessaria revisione organizzativa e informatica di tutta la precedente architettura giudiziaria, con necessità di aumento dei livelli di sicurezza informatica, quando la partecipazione al procedimento penale è già applicata ai detenuti in regime al 41-*bis* appare del tutto pretestuoso,

impegna il Governo:

a predisporre tutte le misure necessarie, finanziarie e tecniche, affinché il ripristino dell'efficacia delle norme sospese relative alla «videoconferenza» venga garantito nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine stabilito del decreto in esame al 15 febbraio 2019.

---

## G2.57

IORI, VERDUCCI, RAMPI, MALPEZZI, PARRINI

Il Senato,

premesso che,

il 22 dicembre 2014 la Commissione europea, nell'ambito della procedura EU Pilot 2079/11/EMPL, ha chiesto chiarimenti all'Italia circa la compatibilità dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, che stabilisce l'automatica estinzione dei giudizi pendenti relativi al trattamento economico degli ex lettori, con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale;

l'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 ha stanziato risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 120 del 1995 (legge n. 236 del 1995), con il quale è

stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del «collaboratore esperto linguistico»;

il comma 2, del medesimo articolo 11, stabilisce altresì i criteri di ripartizione dell'importo a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che entro il 31 dicembre 2018 perfezionano i relativi contratti integrativi,

impegna il Governo:

a prorogare 31 dicembre 2018 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso in atto, nonché a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera.

---

## **G2.58**

VALENTE, CIRINNÀ, CUCCA, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

la Commissione agricoltura della Camera ha espresso parere favorevole sulla proroga, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019, dell'applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro;

l'introduzione dell'obbligo dal primo gennaio 2019, rischierebbe di produrre un impatto burocratico di dimensioni ancora più importanti se non accompagnata da una fase transitoria di durata opportuna, al fine di calibrare il nuovo sistema dei pagamenti in agricoltura,

impegna il Governo:

ad intraprendere le misure necessarie al fine di assicurare che le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), in materia di acquisizione dell'informazione e della documentazione antimafia per i terreni agricoli, non trovino applicazione per coloro che usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a 25.000 euro fino al 31 dicembre 2019.

---

## **Art. 5**

### **G5.59**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, PARRINI

Il Senato,

premesso che,

il provvedimento in esame è finalizzato a prorogare termini previsti da disposizioni legislative riguardanti numerosi ambiti materiali;

in ambito di proroghe di efficacia di interventi legislativi appare necessario inserire quanto prima possibile le disposizioni riguardanti il differimento della data di entrata in vigore delle norme in materia di modifiche della disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato;

la eccessiva prossimità tra l'entrata in-vigore del provvedimento di riforma della nuova disciplina e dell'efficacia delle relative norme attuative ha infatti generato estrema confusione tra i datori di lavoro e i lavoratori,

impegna il Governo

ad adoperarsi, sin dal primo provvedimento legislativo utile, al fine di posporre al 1° gennaio 2019, la data di entrata in vigore dell'efficacia delle disposizioni riguardanti l'applicazione della nuova disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato.

---

### **G5.60**

PARENTE, LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame è finalizzato a prorogare termini previsti da disposizioni legislative riguardanti numerosi ambiti materiali;

nel testo finale del provvedimento, tuttavia, non sono incluse alcune importanti norme che hanno avuto riscontro positivo negli scorsi anni, consentendo di facilitare la possibilità di conciliare la vita professionale e pri-

vata delle persone e di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia;

tra queste è inclusa la disposizione che consente alle mamme lavoratrici dipendenti di ottenere, al termine del periodo di congedo di maternità e per gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby sitting* o di asilo nido;

tale strumento legislativo, di agevolazione alla conciliazione della vita professionale e privata, ha avuto un grande successo tra le mamme lavoratrici italiane e si reputa quindi necessaria la prosecuzione della sua efficacia,

impegna il Governo

ad adoperarsi, sin dal primo provvedimento legislativo utile, allo scopo di disporre la proroga dell'efficacia della norma che prevede la possibilità di concedere alle mamme lavoratrici dipendenti, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o di asilo nido.

---

## G5.61

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, PARRINI

Il Senato,

premesso che,

il provvedimento in esame è finalizzato a prorogare termini previsti da disposizioni legislative riguardanti numerosi ambiti materiali;

nel testo finale del provvedimento, tuttavia, non sono incluse alcune importanti norme che hanno avuto riscontro positivo negli scorsi anni, consentendo di facilitare la possibilità di conciliare la vita professionale e privata delle persone e di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia;

tra queste è inclusa la disposizione che consente alle mamme lavoratrici dipendenti di ottenere, al termine del periodo di congedo di maternità e per gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby sitting* o di asilo nido;

nel corso dell'esame della legge di bilancio 2017, la maggioranza parlamentare rappresentata dal Partito Democratico ha approvato un emendamento che ha esteso l'efficacia della norma, per il biennio 2017-2018, anche alle lavoratrici autonome o imprenditoriali;

tale intervento legislativo ha permesso di facilitare la conciliazione tra vita professionale e vita privata di molte donne impegnate in lavori non

di tipo subordinato per le quali, fino ad allora, non erano stati approntati strumenti legislativi ed economici adeguati;

alla luce di quanto esposto appare indispensabile operare al fine di prorogare la norma in oggetto,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, sin dal primo provvedimento legislativo utile, al fine di prorogare l'efficacia delle disposizioni inerenti l'estensione, alle madri lavoratrici autonome o imprenditoriali, della possibilità di usufruire, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, della corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby sitting* o di asilo nido.

---

## G5.62

NANNICINI, PARENTE, LAUS, PATRIARCA, PARRINI

Il Senato,

premesso che,

il provvedimento in esame è finalizzato a prorogare termini previsti da disposizioni legislative riguardanti numerosi ambiti materiali;

nel testo finale del provvedimento, tuttavia, non sono incluse diverse e importanti norme in materia di ammortizzatori sociali, alcune delle quali hanno consentito di affrontare situazioni di crisi economica preservando il tessuto occupazionale e sociale dei territori;

tra queste, notevole rilevanza riveste l'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, che consente ai lavoratori impiegati in aziende impegnate a completare piani industriali relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, di beneficiare di ulteriori interventi di integrazione salariale straordinaria rispetto alla legislazione vigente;

tale disposizione sta consentendo di garantire il completamento dei piani occupazionali delle imprese e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori e la sua mancata proroga può provocare l'interruzione di questo processo virtuoso;

si reputa quindi necessario operare al fine di prorogare l'efficacia della predetta norma,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, sin dal primo provvedimento legislativo utile, al fine di prorogare l'efficacia delle disposizioni in materia di concessione di ulteriori interventi di integrazione salariale straordinaria rispetto alla legislazione vigente, al fine di garantire il completamento dei piani industriali relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale.

---

### **G5.63**

PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARRINI

Il Senato,

premesso che,

il provvedimento in esame è finalizzato a prorogare termini previsti da disposizioni legislative riguardanti numerosi ambiti materiali;

nel testo finale del provvedimento, tuttavia, non sono incluse alcune importanti interventi legislativi che hanno rappresentato un notevole miglioramento in materia di conciliazione della vita professionale e privata delle persone e di promozione di una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia;

tra queste, le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, finalizzate all'incentivazione della contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, hanno contribuito ad ampliare il perimetro di riferimento della legislazione in materia e costituiscono un modello virtuoso;

stante l'avvicinarsi del termine di efficacia della predetta norma appare necessario operare al fine di disporne la proroga anche per il futuro,

impegna il Governo

ad adoperarsi, sin dal primo provvedimento legislativo utile, al fine di prorogare l'efficacia delle disposizioni finalizzate all'incentivazione della contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata.

---

**G5.64**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, PARRINI

Il Senato,

premesso che,

il provvedimento in esame è finalizzato a prorogare termini previsti da disposizioni legislative riguardanti numerosi ambiti materiali;

nel testo finale del provvedimento, tuttavia, non sono incluse alcune disposizioni che in questi anni hanno consentito di affrontare situazioni di grande criticità preservando il tessuto occupazionale e sociale dei territori;

tra queste, rivestono particolare rilevanza gli interventi legislativi di cui agli articoli 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativi all'integrazione economica del trattamento straordinario di integrazione salariale a beneficio dei lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria;

l'efficacia delle norme in oggetto scadrà al termine del 2018, si reputa necessario operare allo scopo di prorogarne il termine,

impegna il Governo

ad adoperarsi, sin dal primo provvedimento legislativo utile, al fine di prorogare l'efficacia delle disposizioni riguardanti l'integrazione economica del trattamento straordinario di integrazione salariale a beneficio dei lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria.

---

**G5.65**

NANNICINI, LAUS, PATRIARCA, PARENTE, PARRINI

Il Senato,

premesso che,

il provvedimento in esame è finalizzato a prorogare termini previsti da disposizioni legislative riguardanti numerosi ambiti materiali;

nel testo finale del provvedimento, tuttavia, non è inclusa la disposizione che lo scorso anno ha consentito a decine di migliaia di giovani del Mezzogiorno di entrare stabilmente nel mondo del lavoro, grazie alle agevolazioni contributive concesse ai datori di lavoro,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, sin dal primo provvedimento legislativo utile, al fine di prorogare l'efficacia della disposizione riguardante l'esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati del Mezzogiorno che assumano mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato.

---

#### **G5.66**

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS, PARRINI

Il Senato,

premesso che,

il provvedimento in esame è finalizzato a prorogare termini previsti da disposizioni legislative riguardanti numerosi ambiti materiali;

nel testo finale del provvedimento, tuttavia, non è inclusa la norma in materia di proroga di efficacia della cosiddetta Ape sociale;

la predetta disposizione ha consentito a migliaia di lavoratori in condizioni non agiate di maturare il diritto al trattamento pensionistico in anticipo rispetto alla legislazione ordinaria e si reputa necessario operare allo scopo di prorogarne il termine di validità,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, sin dal primo provvedimento legislativo utile, ai fini di prorogare l'efficacia della disposizione in materia di anticipo del trattamento pensionistico.

---

#### **G5.67**

LAUS, PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, PARRINI

Il Senato,

premesso che,

il provvedimento in esame è finalizzato a prorogare termini previsti da disposizioni legislative riguardanti numerosi ambiti materiali;

nel testo finale del provvedimento, tuttavia, non è inclusa la norma in materia di proroga di efficacia dei lavori della Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali, istituita dalla legge di bilancio 2018 e i cui lavori dovrebbero concludersi nel settembre 2018 ma sono in forte ritardo per motivi a essa non imputabili,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, sin dal primo provvedimento legislativo utile, al fine di prorogare il termine di efficacia dei lavori della Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali.

---

## **G5.68**

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, PARRINI

Il Senato,

premesso che,

il provvedimento in esame è finalizzato a prorogare termini previsti da disposizioni legislative riguardanti numerosi ambiti materiali;

nel testo finale del provvedimento, tuttavia, non sono incluse alcune importanti norme che hanno avuto riscontro positivo negli scorsi anni, consentendo di facilitare la possibilità di conciliare la vita professionale e privata delle persone e di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia;

tra queste, la disposizione introdotta in via sperimentale per gli anni 2013-2015, dall'articolo 4, comma 24, lettera *a*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e oggetto di successive proroghe, efficaci fino all'anno 2018 - che consente al padre lavoratore dipendente di fruire di un periodo di congedo obbligatorio entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, riveste una particolare rilevanza sociale e politica;

appare indispensabile operare al più presto allo scopo di colmare questa sorprendente lacuna legislativa,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, sin dal primo provvedimento legislativo utile, al fine di prorogare l'efficacia della norma relativa all'obbligo di astensione dal lavoro del padre, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nelle modalità già previste per l'anno 2018.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 6

#### 6.1

IANNONE, CIRIANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.0-bis. I docenti in possesso del diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e laurea in scienze della formazione primaria posso inserirsi nelle tre fasce delle graduatorie ad esaurimento rispettando gli obblighi di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, commi 605, lettera e), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio».

---

#### 6.2

IANNONE, CIRIANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.0-bis. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2014/2015 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera e), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e d'insegnamento tecnico-professionale purché conseguito tramite la frequenza dei percorsi abilitanti speciali come da decreto direttoriale n. 58/2013. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017 /2018 per il successivo triennio».

---

#### 6.4

CIRIANI, IANNONE

*Sopprimere il comma 3-quater.*

---

#### 6.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Sopprimere il comma 3-quater.*

---

#### 6.6

MARCUCCI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNÀ, FARAONE, BOLDRINI, PARRINI, CERNO, ZANDA, ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BITI, BONIFAZI, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FEDELI, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, IORI, LAUS, MAGORNO, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, Assuntela MESSINA, MISIANI, NANNICINI, PARENTE, PATRIARCA, PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, RENZI, RICHETTI, ROJC, ROSSOMANDO, SBROLLINI, STEFANO, SUDANO, TARICCO, VATTUONE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 3-quater.*

---

#### 6.7

BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, QUAGLIARIELLO,

RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA,  
SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Sopprimere il comma 3-quater.*

---

## **6.12**

BINI, FARAONE, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Previo parere dell'Istituto Superiore di Sanità solo negli istituti scolastici dove sia accertato, tramite validazione dell'anagrafe vaccinale, che i bambini frequentanti abbiano eseguito le vaccinazioni ai sensi del decreto-legge n. 73 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2017».

---

## **6.13**

BOLDRINI, FARAONE, BINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Previo parere dell'Istituto Superiore di Sanità solo per i servizi educativi per l'infanzia dove è accertato tramite validazione dell'anagrafe vaccinale, che i bambini frequentanti abbiano eseguito le vaccinazioni ai sensi del decreto-legge n. 73 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2017».

---

## **6.14**

FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Previo parere dell'Istituto Superiore di Sanità solo per quelle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, dove è accertato tramite validazione dell'anagrafe vaccinale, che i bambini frequentanti abbiano eseguito le vaccinazioni ai sensi del decreto-legge n. 73 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2017».

---

### 6.15

BINI, FARAONE, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Previo parere dell'Istituto Superiore di Sanità e solo per quelle vaccinazioni dove i dati epidemiologici abbiano accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95 per cento della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

### 6.10

FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Solo nei territori comunali dove i dati epidemiologici abbiano accertato il raggiungimento della soglia vaccinale pari o superiore al 95 per cento e previa intesa della Conferenza Unificata di cui decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281».

---

### 6.11

BOLDRINI, FARAONE, BINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Solo negli istituti scolastici dove sia accertato che tutti i bambini frequentanti abbiano eseguito le vaccinazioni ai sensi del decreto-legge n. 73 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2017 e, qualora non siano state effettuate, siano indicati i motivi di tale scelta con particolare riguardo al fatto se i bambini siano immunodepressi; se siano immunizzati a seguito di malattia naturale comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante o dagli esiti dell'analisi sierologica oppure se vi siano altre motivazioni».

---

### 6.16

BINI, FARAONE, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Solo per la vaccinazione anti-Haemophilus influenzale tipo b qualora il Ministro della Salute previo parere dell'Istituto Superiore di Sanità abbia accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95 per cento della soglia vac-

cinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

#### **6.17**

BOLDRINI, BINI, FARAONE, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Solo per la vaccinazione anti-poliomielitica qualora il Ministro della Salute previo parere dell'Istituto Superiore di Sanità con proprio decreto abbia accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95 per cento della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

#### **6.18**

FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Solo per la vaccinazione anti-difterica qualora il Ministro della Salute previo parere dell'Istituto Superiore di Sanità abbia accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95 per cento della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

#### **6.19**

BINI, FARAONE, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Solo per la vaccinazione anti-tetanica qualora il Ministro della Salute previo parere dell'Istituto Superiore di Sanità abbia accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95 per cento della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

## 6.20

BOLDRINI, FARAONE, BINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole: «Solo per la vaccinazione anti-epatite B qualora il Ministro della Salute previo parere dell'istituto Superiore di Sanità abbia accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95 per cento della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

## 6.21

BOLDRINI, BINI, FARAONE, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole: «Solo per la vaccinazione anti-morbillo qualora il Ministro della Salute previo parere dell'istituto Superiore di Sanità abbia accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95 per cento della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

## 6.22

FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole: «Solo per la vaccinazione anti-rosolia qualora il Ministro della Salute previo parere dell'istituto Superiore di Sanità abbia accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95 per cento della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

## 6.23

BINI, FARAONE, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole: «Solo per la vaccinazione anti-parotite qualora il Ministro della Salute previo parere dell'istituto Superiore di Sanità abbia accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale*

pari o superiore al 95 per cento della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

#### **6.24**

BOLDRINI, FARAONE, BINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Solo per la vaccinazione anti-varicella qualora il Ministro della Salute previo parere dell'istituto Superiore di Sanità abbia accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95 per cento della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

#### **6.25**

FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Solo per la vaccinazione anti-pertosse qualora il Ministro della Salute previo parere dell'istituto Superiore di Sanità abbia accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95 per cento della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

#### **6.8**

FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui i dati dell'anagrafe vaccinale nazionale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 73 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2017, abbiano accertato che da almeno tre anni su tutto il territorio nazionale sia stata raggiunta la soglia dell'immunità di gregge così come definita dall'Organizzazione mondiale della Sanità».

---

## 6.9

BINI, FARAONE, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui i dati epidemiologici raccolti e pubblicati con proprio decreto dal Ministero della salute abbiano accertato, a livello nazionale, il raggiungimento della soglia dell'immunità di gregge così come definita dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale soglia minima di garanzia per la salute pubblica».

---

## 6.26

NANNICINI, CERNO, COMINCINI, ALFIERI, FERRARI, MALPEZZI, MISIANI, RAMPI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Varese sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

## 6.27

ROSSOMANDO, MARINO, TARICCO, LAUS, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Alessandria sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

## 6.28

D'ALFONSO, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia de L'Aquila sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.29**

D'ALFONSO, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole: «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Pescara sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».*

---

**6.30**

D'ALFONSO, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole: «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Teramo sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».*

---

**6.31**

GINETTI, GRIMANI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole: «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Perugia sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».*

---

**6.32**

GRIMANI, GINETTI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole: «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Terni sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».*

---

### 6.33

MARGIOTTA, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole: «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Campobasso sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».*

---

### 6.34

MARGIOTTA, FARAONE, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole: «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Isernia sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».*

---

### 6.35

MISIANI, ALFIERI, CERNO, COMINCINI, FERRARI, MALPEZZI, NANNICINI, RAMPI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole: «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Bergamo sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».*

---

### 6.36

SBROLLINI, D'ARIENZO, FERRAZZI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole: «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Padova sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».*

---

**6.37**

FERRAZZI, SBROLLINI, D'ARIENZO, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Rovigo sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.38**

NANNICINI, COMINCINI, ALFIERI, CERNO, FERRARI, MALPEZZI, MISIANI, RAMPI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Cremona sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.39**

RAMPI, COMINCINI, ALFIERI, CERNO, FERRARI, MALPEZZI, MISIANI, NANNICINI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Lecco sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.40**

ALFIERI, COMINCINI, CERNO, FERRARI, MALPEZZI, MISIANI, NANNICINI, RAMPI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Lodi sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al

95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.41**

FERRARI, COMINCINI, ALFIERI, CERNO, MALPEZZI, MISIANI, NANNICINI, RAMPI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Mantova sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.42**

MIRABELLI, CERNO, COMINCINI, ALFIERI, FERRARI, MALPEZZI, MISIANI, NANNICINI, RAMPI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Milano sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.43**

CERNO, COMINCINI, ALFIERI, FERRARI, MALPEZZI, MISIANI, NANNICINI, RAMPI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Monza-Brianza sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.44**

FERRARI, CERNO, COMINCINI, ALFIERI, MALPEZZI, MISIANI, NANNICINI, RAMPI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Pavia sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.45**

MALPEZZI, CERNO, COMINCINI, ALFIERI, FERRARI, MISIANI, NANNICINI, RAMPI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Sondrio sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.46**

COMINCINI, ALFIERI, CERNO, FERRARI, MALPEZZI, MISIANI, NANNICINI, RAMPI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Brescia sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.47**

MALPEZZI, COMINCINI, ALFIERI, CERNO, FERRARI, MISIANI, NANNICINI, RAMPI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Como sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al

95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.48**

PARENTE, ASTORRE, CIRINNÀ, ZANDA, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Frosinone sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.49**

ASTORRE, CIRINNÀ, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Latina sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.50**

CIRINNÀ, PARENTE, ASTORRE, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Rieti sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.51**

PARENTE, ASTORRE, CIRINNÀ, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Roma sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al

95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

#### **6.52**

CIRINNÀ, PARENTE, ASTORRE, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Viterbo sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

#### **6.53**

D'ALFONSO, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Chieti sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

#### **6.54**

D'ARIENZO, SBROLLINI, FERRAZZI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Treviso sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

#### **6.55**

FERRAZZI, SBROLLINI, D'ARIENZO, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Venezia sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore

re al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.56**

D'ARIENZO, SBROLLINI, FERRAZZI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Verona sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.57**

SBROLLINI, D'ARIENZO, FERRAZZI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Vicenza sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.58**

VATTUONE, PINOTTI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Imperia sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.59**

PINOTTI, VATTUONE, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole: «Nel caso in cui nei comuni della provincia di La Spezia sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione-di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».*

---

**6.60**

VATTUONE, PINOTTI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole: «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Savona sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».*

---

**6.61**

PINOTTI, VATTUONE, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole: «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Genova sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».*

---

**6.62**

ROSSOMANDO, MARINO, TARICCO, LAUS, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole: «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Asti sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».*

**6.63**

TARICCO, ROSSOMANDO, MARINO, LAUS, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI,  
COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Biella sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.64**

TARICCO, ROSSOMANDO, MARINO, LAUS, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI,  
COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Cuneo sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.65**

LAUS, TARICCO, ROSSOMANDO, MARINO, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI,  
COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Novara sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.66**

MARINO, TARICCO, ROSSOMANDO, LAUS, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI,  
COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Torino sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.67**

TARICCO, ROSSOMANDO, MARINO, LAUS, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI,  
COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Verbania-Cusio-Ossola sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.68**

MARINO, TARICCO, ROSSOMANDO, LAUS, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI,  
COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Vercelli sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.69**

D'ARIENZO, FERRAZZI, SBROLLINI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Belluno sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.70**

PITTELLA, FEDELI, VALENTE, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Avellino sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.71**

FEDELI, PITTELLA, VALENTE, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Benevento sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.72**

FARAONE, SUDANO, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Agrigento sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

**6.73**

SUDANO, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Caltanissetta sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.74**

FARAONE, SUDANO, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Enna sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.75**

FARAONE, SUDANO, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Messina sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.76**

FARAONE, SUDANO, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Ragusa sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.77**

FARAONE, SUDANO, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole: «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Siracusa sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».*

---

**6.78**

SUDANO, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole: «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Trapani sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».*

---

**6.79**

CUCCA, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole: «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Sassari sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».*

---

**6.80**

CUCCA, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole: «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Nuoro sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».*

---

**6.81**

CUCCA, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Oristano sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.82**

RENZI, PARRINI, BINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, FARAONE, BOLDRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Firenze sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.83**

VERDUCCI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Pesaro-Urbino sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.84**

VALENTE, PITTELLA, FEDELI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Caserta sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.85**

VALENTE, PITTELLA, FEDELI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Salerno sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.86**

Assuntela MESSINA, BELLANOVA, STEFANO, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Barletta Andria-Trani sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.87**

BELLANOVA, Assuntela MESSINA, STEFANO, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Brindisi sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.88**

Assuntela MESSINA, STEFANO, BELLANOVA, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Foggia sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.89**

STEFANO, Assuntela MESSINA, BELLANOVA, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Lecce sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.90**

Assuntela MESSINA, STEFANO, BELLANOVA, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Taranto sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.91**

PARRINI, BINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, RENZI, FARAONE, BOLDRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Prato sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.92**

MARGIOTTA, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Matera sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.93**

MARGIOTTA, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole: «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Potenza sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».*

---

**6.94**

MAGORNO, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole: «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Catanzaro sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».*

---

**6.95**

MAGORNO, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole: «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Cosenza sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».*

---

**6.96**

MAGORNO, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole: «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Crotone sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».*

---

**6.97**

MAGORNO, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Vibo Valentia sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.98**

COLLINA, BOLDRINI, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI, FARAONE, BINI, PARRINI

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Rimini sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.99**

IORI, COLLINA, BOLDRINI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI, FARAONE, BINI, PARRINI

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Reggio Emilia sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.100**

IORI, COLLINA, BOLDRINI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI, FARAONE, BINI, PARRINI

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Bologna sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.101**

PATRIARCA, COLLINA, BOLDRINI, IORI, MANCA, RICHETTI, FARAONE, BINI,  
PARRINI

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Parma sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.102**

RICHETTI, COLLINA, BOLDRINI, IORI, MANCA, PATRIARCA, FARAONE, BINI,  
PARRINI

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Modena sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.103**

BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI, FARAONE, BINI,  
PARRINI

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Ferrara sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.104**

MANCA, COLLINA, BOLDRINI, IORI, PATRIARCA, RICHETTI, FARAONE, BINI, PARRINI

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Forlì-Cesena sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.105**

BINI, PARRINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, RENZI, FARAONE, BOLDRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Massa-Carrara sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.106**

BITI, PARRINI, BINI, BONIFAZI, MARCUCCI, RENZI, FARAONE, BOLDRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Arezzo sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.107**

MARCUCCI, PARRINI, BINI, BITI, BONIFAZI, RENZI, FARAONE, BOLDRINI,  
COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Lucca sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.108**

BINI, PARRINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, RENZI, FARAONE, BOLDRINI,  
COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Pistoia sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.109**

BONIFAZI, PARRINI, BINI, BITI, MARCUCCI, RENZI, FARAONE, BOLDRINI,  
COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Siena sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.110**

BONIFAZI, PARRINI, BINI, BITI, MARCUCCI, RENZI, FARAONE, BOLDRINI,  
COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Grosseto sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.111**

BINI, PARRINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, RENZI, FARAONE, BOLDRINI,  
COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Pisa sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.112**

PARRINI, BINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, RENZI, FARAONE, BOLDRINI,  
COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Livorno sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.113**

VERDUCCI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Ancona sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore

re al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.114**

VERDUCCI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Macerata sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.115**

VERDUCCI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Fermo sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.116**

VERDUCCI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Ascoli Piceno sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.117**

COLLINA, BOLDRINI, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI, FARAONE, BINI, PARRINI

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Ravenna sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.118**

BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI, FARAONE, BINI, PARRINI

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia di Piacenza sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.119**

FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della Regione Valle d'Aosta sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.120**

FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia autonoma di Trento sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

**6.121**

FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia autonoma di Bolzano sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.122**

ROJC, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della ex provincia di Trieste sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.123**

ROJC, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della ex provincia di Gorizia sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.124**

ROJC, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della ex provincia di Pordenone sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.125**

ROJC, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della ex provincia di Udine sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.126**

CUCCA, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della provincia del Sud Sardegna sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.127**

CUCCA, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della città metropolitana di Cagliari sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.128**

MAGORNO, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della città metropolitana di Reggio Calabria sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.129**

FARAONE, SUDANO, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della città metropolitana di Catania sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.130**

FARAONE, SUDANO, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della città metropolitana di Palermo sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.131**

VALENTE, PITTELLA, FEDELI, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della città metropolitana di Napoli sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.132**

Assuntela MESSINA, STEFANO, BELLANOVA, FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Nel caso in cui nei comuni della città metropolitana di Bari sia stata assicurata una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento, così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),».

---

**6.133**

FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Ove risulti in base alle dichiarazioni rese nei termini previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 73 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2017 che il personale che presti servizio all'interno della struttura si sia sottoposto alle vaccinazioni e ai richiami previste per il rispettivo anno di coorte».

*Consequentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole:* «all'anno scolastico 2018/2019».

---

**6.134**

BINI, FARAONE, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Ove risulti in base alle dichiarazioni rese nei termini previsti dall'articolo 3, comma 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2017 che il personale che presti servizio all'interno della struttura si sia sottoposto alle vaccinazioni e ai richiami previste per il rispettivo anno di coorte».

*Consequentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole:* «e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019».

---

**6.135**

PARRINI, FARAONE, BOLDRINI, BINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Dove risulti in base alle dichiarazioni rese nei termini previsti dall'articolo 3 comma 3-bis del decreto-legge n. 73/2017 così come convertito dalla legge n. 119/2017 che gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari che prestino servizio all'interno degli istituti scolastici si siano sottoposti alle vaccinazioni e ai richiami previste per il rispettivo anno di coorte».

---

**6.136**

BOLDRINI, FARAONE, BINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano solo negli istituti scolastici dove sia accertato, tramite validazione dell'anagrafe vaccinale, che i bambini frequentanti abbiano eseguito le vaccinazioni ai sensi del decreto-legge n. 73 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2017».

---

**6.137**

FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nonché sentito il parere dell'Istituto Superiore di Sanità solo negli istituti scolastici dove sia accertato, tramite validazione dell'anagrafe vaccinale; che i bambini frequentanti abbiano eseguito le vaccinazioni ai sensi del decreto-legge n. 73 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2017».

---

**6.138**

BINI, FARAONE, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, nonché delle Commissioni competenti di Camera e Senato, solo negli istituti scolastici dove sia accertato, tramite validazione dell'anagrafe vaccinale, che i bambini frequentanti abbiano eseguito le vaccinazioni ai sensi del decreto-legge n. 73 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2017».

---

**6.139**

BOLDRINI, BINI, FARAONE, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, premettere le parole:* «Previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere del-

le Commissioni competenti di Camera e Senato, solo negli istituti scolastici dove sia accertato, tramite validazione dell'anagrafe vaccinale, che i bambini frequentanti abbiano eseguito le vaccinazioni ai sensi del decreto-legge n. 73 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2017».

---

**6.140**

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, sostituire le parole da: «disposizione di cui» fino alla fine del comma con le seguenti: «circolare n. 0020546 del 6 luglio 2018 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non comporta alcuna responsabilità per i dirigenti scolastici».*

---

**6.141**

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, COLLINA, PARRINI, FARAONE, BOLDRINI, BINI

*Al comma 3-quater, sostituire le parole da: «disposizione di cui» fino alla fine del comma con le seguenti: «circolare n. 0020546 del 6 luglio 2018 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non comporta alcuna responsabilità per i dirigenti scolastici».*

---

**6.142**

FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, sopprimere le parole: «all'anno scolastico 2018/2019 e».*

---

**6.143**

BINI, FARAONE, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, sopprimere le parole: «e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019».*

**6.144**

BOLDRINI, FARAONE, BINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, sostituire le parole da: «in caso di presentazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «In ogni caso i genitori, tutori o affidatari dei minori devono dimostrare, entro il 15 ottobre 2018, di aver presentato alla azienda sanitaria locale di riferimento la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata entro il 30 novembre 2018».*

---

**6.145**

BINI, FARAONE, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, sostituire le parole da: «in caso di presentazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «. In ogni caso i genitori, tutori o affidatari dei minori devono dimostrare, entro il 15 ottobre 2018, di aver presentato alla azienda sanitaria locale la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni».*

---

**6.146**

FARAONE, BOLDRINI, BINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445» aggiungere le seguenti: «controfirmata dal pediatra di libera scelta».*

---

**6.147**

BOLDRINI, FARAONE, BINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445» aggiungere le seguenti: «controfirmata dal centro vaccinale della ASL di competenza».*

---

**6.148**

BINI, FARAONE, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445» aggiungere le seguenti: «controfirmata dal centro vaccinale della ASL di competenza ed effettuata su moduli predisposti dal Ministero della salute dove sono indicate le conseguenze sanitarie della mancata vaccinazione».*

---

**6.149**

FARAONE, BOLDRINI, BINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445» aggiungere le seguenti: «controfirmata dal centro vaccinale della ASL di competenza, effettuata su moduli predisposti dal Ministero della Salute dove sono indicate le conseguenze sanitarie della mancata vaccinazione e inviata esclusivamente con posta certificata al servizio educativo per l'infanzia o alla scuola per l'infanzia scelta all'atto dell'iscrizione».*

---

**6.150**

BOLDRINI, FARAONE, BINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445» aggiungere le seguenti: «controfirmata dal centro vaccinale della ASL di competenza e inviata esclusivamente per mezzo*

di raccomandata con ricevuta di ritorno al servizio educativo per l'infanzia o alla scuola per l'infanzia scelta all'atto dell'iscrizione».

---

**6.151**

BINI, FARAONE, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445» aggiungere le seguenti: «previa segnalazione sul libretto vaccinale di un colloquio informativo effettuato presso il centro vaccinale della Asl di riferimento dove siano spiegate le conseguenze sanitarie della mancata vaccinazione».*

---

**6.152**

FARAONE, BOLDRINI, BINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445» aggiungere le seguenti: «previa segnalazione sul libretto vaccinale di un colloquio informativo effettuato presso il pediatra di libera scelta dove siano spiegate le conseguenze sanitarie della mancata vaccinazione».*

---

**6.153**

BOLDRINI, FARAONE, BINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, dopo le parole: «vaccinazioni obbligatorie» inserire le seguenti: «da parte dell'azienda sanitaria locale».*

---

**6.155**

BINI, FARAONE, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, sostituire le parole: «10 marzo 2019» con le seguenti: «31 ottobre 2018».*

---

**6.156**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 3-quater, sostituire le parole: «10 marzo 2019» con le seguenti: «30 novembre 2018, in ogni caso la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve fare riferimento a vaccinazioni effettuate entro il 10 settembre 2018».*

---

**6.157**

FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, sostituire le parole: «10 marzo 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2018».*

---

**6.158**

FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, sostituire le parole: «10 marzo 2019» con le seguenti: «30 gennaio 2019».*

---

**6.154**

CIRIANI, IANNONE

*Al comma 3-quater, sostituire le parole: «10 marzo 2019» con le seguenti: «31 ottobre 2019».*

---

**6.159**

FARAONE, BINI, BOLDRINI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dopo tale data l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia sarà precluso ai minori i cui genitori, tutori o affidatari non siano in regola con l'adempimento di cui al periodo precedente».*

---

**6.160**

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, PARRINI, COLLINA

*Sopprimere il comma 3-sexies.*

---

**6.161**

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-sexies, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2018» con le seguenti: «entro l'anno scolastico successivo».*

---

**6.163**

RAMPI, MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, PARRINI, COLLINA

*Sopprimere il comma 3-septies.*

---

### 6.3 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 3-septies sostituire le parole "1° settembre 2019" con le seguenti "30 settembre 2019" e aggiungere il seguente comma:*

3-septies.1. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 2-ter, aggiungere in fondo il seguente periodo: " L'inserimento nelle fasce aggiuntive delle graduatorie ad esaurimento del personale docente, è consentito, altresì, a coloro che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e d'insegnamento tecnico professionale. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, sono fissati i termini per l'inserimento del predetto personale nelle graduatorie aggiuntive."

---

### 6.162 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 3-septies sostituire le parole "1° settembre 2019" con le seguenti "30 settembre 2019" e aggiungere il seguente comma:*

«3-septies.1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il comma 10-bis è sostituito dal seguente:

"10-bis. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2019/2020 per il triennio successivo. Conseguentemente, sono prorogati i termini per l'inserimento nella fascia aggiuntiva di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 possono inserirsi, ivi incluso i docenti in possesso di diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/ 2002 e d'insegnamento tecnico pratico (ITP).

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive. Le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131,

per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia"».

---

#### **6.164**

IORI, RAMPI, MALPEZZI, VERDUCCI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, resta fermo che gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono, nel corso dell'anno scolastico, prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese».*

---

#### **6.165**

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, resta fermo che nel curriculum dello studente, allegato al diploma, sono indicati in forma descrittiva, in una specifica sezione, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove INVALSI, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione, e sono indicate le attività di alternanza scuola-lavoro».*

---

#### **6.166**

VERDUCCI, MALPEZZI, IORI, RAMPI, PARRINI, COLLINA

*Sopprimere il comma 3-octies.*

---

**6.167**

MALPEZZI, RAMPI, IORI, VERDUCCI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-octies, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, resta fermo che l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro».

---

**6.168**

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, PARRINI, COLLINA

*Al comma 3-octies, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, resta fermo che nell'ambito del colloquio in sede di esame di Stato il candidato espone, mediante una breve relazione o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi».

---

**6.169**

BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo il comma 3-octies, aggiungere i seguenti:*

«3-novies. La missione 7785 del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2019 è aumentata di 2 miliardi di euro.

3-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti previsti per gli anni 2020 e 2021».

## ORDINI DEL GIORNO

### G6.69

BOLDRINI, BINI, FARAONE, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

il decreto Lorenzin decreto-legge n. 73 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2017 ha aggiornato il piano vaccinale nazionale introducendo 10 vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di 16 anni di età ai fini della frequenza scolastica in quanto per alcune malattie era venuta meno quella percentuale di vaccinati pari al 95 per cento che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) reputa minima per il raggiungimento dell'immunità di gregge ovvero per poter tutelare anche quelle persone che per problemi di salute non si possono vaccinare;

dall'entrata in vigore del decreto si sono raggiunti risultati positivi ma ancora insufficienti per recuperare i vecchi tassi di copertura;

in particolare il decreto Lorenzin prevedeva in via transitoria per l'anno scolastico 2017 /18 la possibilità di sostituire la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 all'articolo 3, e di presentare poi la documentazione completa entro il 10 marzo 2018 mentre per gli anni scolastici successivi la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione doveva essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno;

successivamente la circolare n. 0020546 del 6 luglio 2018 del Ministero della salute e del Ministro dell'istruzione ha disposto che per il solo anno scolastico 2018/2019, in ipotesi di prima iscrizione alle istituzioni scolastiche, formative ed educative, nel caso in cui non fosse stata presentata la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni entro il 10 luglio 2018, i minori potevano comunque essere ammessi alla frequenza sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

tale circolare non solo consentiva di entrare in classe presentato una mera autocertificazione, con tutte le eventuali controindicazioni e conseguenze quali il rischio di autocertificazioni false (anche involontarie), controlli a campione in capo alle scuole, responsabilità penali (eventuali) sulle spalle dei genitori e dei presidi, oltre ovviamente ad un pericolo maggiore di infe-

zioni ma si derogava ad un termine posto con legge primaria con una norma secondaria;

per sanare tale situazione al Senato è stato presentato ed approvato dalla maggioranza un emendamento che prevede «la proroga dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito dall'articolo 1 della legge 31 luglio 2017, n. 119, a decorrere dall'anno scolastico e dal calendario annuale 2019/2020» posticipando di fatto l'obbligatorietà delle vaccinazioni come requisito d'accesso per gli asili nido e le scuole dell'infanzia;

durante il ciclo delle audizioni presso le Commissioni I e V della Camera è emerso in modo preponderante sia da parte del mondo delle istituzioni scolastiche che da quello della Sanità, la richiesta di reintrodurre l'obbligatorietà delle vaccinazioni così come previsto dal Decreto Lorenzin a salvaguardia della salute pubblica non essendo ancora stata raggiunta la percentuale che consente l'immunità di gregge;

sull'onda di tali audizioni veniva presentato dai relatori l'emendamento 6.61 identico agli emendamenti 6.17., 6.18., 6.19., 6.20., 6.21., volto a sopprimere la modifica introdotta al Senato ovvero sia la proroga all'anno scolastico 2019/2020 dell'obbligatorietà vaccinale per poter accedere agli asili nido e alle scuole dell'infanzia;

successivamente durante la discussione in Commissione in sede referente la maggioranza, ancora una volta, faceva dietrofront presentando ed approvando un nuovo emendamento con il quale prorogava per l'anno scolastico 2018/2019 la possibilità di presentare la documentazione

comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatori e entro il 10 marzo 2019 qualora si fosse ,

nel frattempo presentata l'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; tale nuovo passo non solo ha aggravato la confusione già in corso ma di fatto pone fine all'obbligatorietà vaccinale ancora per un anno;

si tratta di una scelta immotivata, irragionevole e pericolosa che lede la sicurezza sanitaria pubblica e non tutela i bambini immunodepressi e il loro diritto a frequentare come tutti i loro coetanei la scuola,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare l'obbligo della presentazione della documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione entro i termini già previsti dal decreto-legge n. 73 del 2017;

a predisporre tutte le misure necessarie, affinché si raggiunga nel più breve tempo possibile la percentuale di vaccinati che l'Organizzazione mondiale della Sanità definisce di gregge al fine di tutela la popolazione e di evitare il propagarsi di eventuali epidemie;

ad attivarsi per il conseguimento degli impegni presi a livello internazionale dando priorità a recuperare la flessione delle vaccinazioni contro la polio nella prima infanzia, delle vaccinazioni contro morbillo e rosolia nel-

l'infanzia, ma anche promuovendo campagne di recupero dei non vaccinati tra gli adolescenti ed i giovani adulti per interrompere la trasmissione di queste infezioni nel nostro Paese;

a migliorare le modalità di informazione e comunicazione alla popolazione in modo particolare rafforzando la presenza sui social *media* e in interlocuzione attiva con i genitori o i cittadini interessati predisponendo, anche, nel breve periodo campagne nazionali sulle conseguenze delle malattie contro le quali ci si vaccina e che, erroneamente, vengono considerate non più presenti o non pericolose.

---

## **G6.70**

BINI, BOLDRINI, FARAONE, PARRINI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge n. 73 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2017 ha aggiornato il piano vaccinale nazionale introducendo 10 vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di 16 anni di età ai fini della frequenza scolastica;

la circolare n. 0020546 del 6 luglio 2018 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ha disposto che per il solo anno scolastico 2018/2019, in ipotesi di prima iscrizione alle istituzioni scolastiche, formative ed educative, nel caso in cui non fosse stata presentata la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni entro il 10 luglio 2018, i minori potevano comunque essere ammessi alla frequenza sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

al Senato è stato presentato ed approvato dalla maggioranza un emendamento che prevede «la proroga dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito dall'articolo 1 della legge 31 luglio 2017, n. 119, a decorrere dall'anno scolastico e dal calendario annuale 2019/2020» posticipando di fatto l'obbligatorietà delle vaccinazioni come requisito d'accesso per gli asili nido e le scuole dell'infanzia;

dalle istituzioni scolastiche, oltre che dal settore sanità, è emersa la richiesta di reintrodurre l'obbligatorietà delle vaccinazioni così come previsto dal decreto Lorenzina salvaguardia della salute pubblica;

l'articolo 6, comma 3-*quater*, proroga per l'anno scolastico 2018/2019 la possibilità di presentare la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie entro il 10 marzo 2019 qualora si fosse nel frattempo presentata l'autocertificazione ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ponendo di fatto fine all'obbligatorietà vaccinale ancora per un anno creando preoccupazione tra i dirigenti,

impegna il Governo:

a tutelare il ruolo del dirigente scolastico nell'applicazione del nuovo quadro normativo relativo al piano vaccinale.

---

## **G6.71**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

il comma 3-septies dell'articolo 6 - introdotti alla Camera nel corso dell'esame in sede referente con un emendamento del Relatore - differisce ( dal 1° settembre 2018) al 1° settembre 2019 il termine (previsto dall'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017) di entrata in vigore delle disposizioni del medesimo decreto legislativo (articolo 13, comma 2, lettere *b*) e *e*), e articolo 14, comma 3, sesto periodo) in base alle quali, per l'ammissione all'esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione, a partire dall'a.s. 2018/2019, sarebbe stata necessaria la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese;

la finalità di effettuare verifiche sulle conoscenze e l'abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa rappresenta un importante strumento per migliorare il sistema scolastico,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riconsiderare il differimento dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019 del termine di entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 13, comma 2, lettere *b*) e *e*), e articolo 14, comma 3, sesto periodo, in base alle quali, per l'ammissione all'esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione, a partire dall'a.s. 2018/2019, sarebbe stata necessaria la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese.

---

## **G6.72**

RAMPI, VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 23, ha previsto che la detrazione degli affitti per gli studenti universitari fuori sede spetti, in via strutturale, agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e, comunque, in una provincia diversa, per case situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro;

la lettera *b*), del suddetto articolo ha previsto, solo per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, che il requisito della distanza necessario per fruire della predetta agevolazione si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate,

impegna il Governo:

a prorogare le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, relative alla detrazione degli affitti per gli studenti universitari fuori sede.

---

## **G6.73**

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

l'Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che attraverso l'esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi;

l'Alternanza scuola lavoro, obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi, è una delle innovazioni più significative della legge n. 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola aperta;

il comma 3-*octies*, dell'articolo 6, interviene, nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro, a differire (dal

1° settembre 2018) al 1° settembre 2019 il termine (previsto dall'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017) di entrata in vigore delle disposizioni del medesimo decreto legislativo (articolo 13, comma 2, lettere *b*) e *e*), e articolo 14, comma 3, sesto periodo) in base alle quali, per l'ammissione all'esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione, a partire dall'a.s. 2018/2019, sarebbero stati necessari la partecipazione alle INVALSI e lo svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso per 400 ore negli istituti tecnici e professionali e per 200 ore nei licei,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riconsiderare il differimento dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019 del termine di entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 13, comma 2, lettere *b*) e *e*), e articolo 14, comma 3, sesto periodo, in base alle quali, per l'ammissione all'esame di Stato sarebbero necessari lo svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso per 400 ore negli istituti tecnici e professionali e per 200 ore nei licei.

---

## **G6.74**

FARAONE, BOLDRINI, BINI, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone la proroga dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019;

eliminare adesso l'obbligo, con un dietro front così improvviso andrebbe a scapito della credibilità del sistema e le scelte fatte non sono dettate dalla scienza ma da una posizione politica;

per contrastare questo fenomeno occorre dialogare con i genitori, ascoltandoli con attenzione, manifestando comprensione per i loro dubbi e per le loro paure, e illustrando con chiarezza i danni causati dalle malattie e i rischi derivanti dai vaccini, che molti pensano che siano tenuti nascosti. Il

processo deve iniziare durante il percorso nascita, utilizzando i corsi parto e i Servizi che accompagnano la donna durante la gravidanza (consultori familiari; ambulatori specialistici), e proseguire con le visite del pediatra e con gli incontri dei genitori con gli operatori dei centri vaccinali;

è importante che non sia questo il momento di mettere in discussione l'obbligo vaccinale quanto piuttosto far sì che l'anagrafe vaccinale sia presente e attiva in tutte le regioni, che si garantiscano operatori numericamente sufficienti e formati, che si continui a monitorare gli eventuali eventi avversi, per arrivare nel tempo alla «spinta gentile» che potrà così superare definitivamente l'obbligo,

impegna il Governo:

ai fini di tutelare la salute pubblica, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a mantenere l'obbligo vaccinale così come previsto dal decreto-legge n. 73 del 2017 (decreto Lorenzin) fino a che su tutto il territorio nazionale non si sia raggiunta e consolidata la soglia vaccinale del 95 per cento e a non prorogare la disciplina dell'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 introdotta in via transitoria solo ed esclusivamente per l'anno scolastico 2017/2018.

---

## **G6.75**

BOLDRINI, BINI, FARAONE, PARRINI

Il Senato,

premesso che,

il provvedimento in esame dispone la proroga dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019;

viene così di fatto tolto l'obbligo vaccinale quando non solo ancora non si è raggiunta e consolidata la percentuale del 95 per cento quale percentuale che l'Organizzazione Mondiale della Sanità reputa percentuale minima per ottenere l'immunità di gregge e quindi la tutela anche delle persone più fragili ma quando ancora manca un'anagrafe nazionale vaccinale così come

prevista dall'articolo 4-bis del decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73 così come convertito dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017;

l'anagrafe vaccinale consente di acquisire dati precisi sulle coperture vaccinali per il monitoraggio dei programmi sul territorio e la gestione a livello centrale della comunicazione tra le regioni sulle vaccinazioni e, in caso di mobilità interregionale, ai fini dell'aggiornamento della scheda vaccinale individuale,

impegna il Governo:

al fine di tutelare la salute pubblica, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a subordinare l'eventuale attenuazione dell'obbligo vaccinale alla istituzione dell'anagrafe nazionale vaccini così come prevista dal decreto n. 73 del 2017 (Decreto Lorenzin) nel caso in cui i dati raccolti evidenzino una copertura vaccinale pari o superiore al 95 per cento.

---

## **G6.76**

BOLDRINI, BINI, FARAONE, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone la proroga dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019;

di fatto tale proroga rinvia l'obbligatorietà delle vaccinazioni per poter frequentare gli asili nido e le scuole materne nonostante durante il ciclo delle audizioni presso le Commissioni I e V della Camera è emerso in modo preponderante sia da parte del mondo delle istituzioni scolastiche che da quello della Sanità, la richiesta di reintrodurre l'obbligatorietà delle vaccinazioni così come previsto dal Decreto Lorenzina salvaguardia della salute pubblica non essendo ancora stata raggiunta la percentuale che consente l'immunità di gregge;

alcuni giorni fa è stata presentata una petizione al Ministro della salute e a tutti i parlamentari che ha raccolto oltre 250 mila firme per chiedere di evitare il rinvio di un anno dell'obbligo vaccinale in quanto ciò potrebbe avere

conseguenze anche fatali sui bambini immunodepressi. L'autocertificazione, è riportato nella petizione, non è di per sé una garanzia di controllo e le conseguenze di un abuso ricadrebbero immediatamente sui bambini più fragili;

sempre nel documento si legge «Ci battiamo per i nostri bambini e per tutti quelli che hanno diritto di vivere in un ambiente protetto - affermano i genitori firmatari - diritto che lo Stato ha il dovere di garantire. Crediamo fermamente che i nostri bambini abbiano il diritto di sentirsi sicuri e che questo diritto debba essere anche un impegno dello Stato e delle istituzioni: siamo la voce dei nostri bambini, siamo la loro forza»,

impegna il Governo:

al fine di tutelare la salute pubblica e di rispettare le raccomandazioni poste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che indica in una copertura vaccinale non inferiore al 95 per cento della popolazione di riferimento come percentuale necessaria a che si verifichi l'immunità di gregge e quindi la tutela anche delle persone ed in particolare dei bambini immunodepressi a predisporre tutte le misure normative ed amministrative necessarie affinché sia raggiunta e stabilizzata tale percentuale anche valutando gli effetti applicativi della disciplina di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere il termine del 10 marzo quale data entro cui depositare la documentazione comprovante le vaccinazioni effettuate.

---

#### **G6.77**

BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 717-B,

premesso che:

l'edilizia scolastica rappresenta una delle maggiori criticità della scuola italiana, accentuatasi in modo particolare a seguito degli eventi sismici degli ultimi due anni;

il patrimonio edilizio scolastico italiano è composto da circa 40.000 istituti; il 40 per cento di questi non possiede il certificato di collaudo e il 50 per cento non possiede quello di agibilità/abitabilità; oltre 15.500 edifici scolastici sono ubicati in zone a grave rischio sismico;

tale situazione di emergenza necessita di procedure celeri per la erogazione dei 7 miliardi già disponibili per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, da erogare agli enti pubblici proprietari degli stessi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di:

adottare provvedimenti urgenti volti ad aumentare la dotazione finanziaria per le missioni relative alla messa in sicurezza e all'adeguamento antisismico degli edifici scolastici di tutto il territorio nazionale;

individuare le norme di semplificazione e accelerazione delle procedure per la progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di adeguamento antisismico degli edifici scolastici;

concedere alle stazioni appaltanti la possibilità di derogare alla normativa di cui al Codice degli appalti riguardante i tempi di pubblicazione della gara e le modalità di selezione del contraente;

mettere a disposizione, in particolare per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, proprietari di edifici scolastici, professionisti in grado di svolgere attività di progettazione.

---

## **Art. 7**

### **G7.78**

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, PARRINI

Il Senato,

premesso che,

il comma 1 dell'articolo 7 estende anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2018 rassegnazione della Carta elettronica per i giovani - la c.d. Card cultura - introdotta dalla legge di stabilità 2016. A tal fine, interviene sul primo periodo del comma 626 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017;

il provvedimento in esame esclude, invece, dalla proroga il secondo periodo del medesimo comma 626 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, che concede agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali

e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica, un contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo,

impegna il Governo:

a prorogare, almeno fino all'anno 2019, le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 626 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, che introducono un credito d'imposta del 65 per cento, per un massimo di 2.500 euro, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, concesso agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi-preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

---

#### **G7.79**

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

lo scorso 8 marzo è stato adottato il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri in merito al progetto «Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», con il quale è stata disposta la documentazione che gli enti attuatori dei primi 271 interventi relativi al progetto, avrebbero dovuto presentare per poter accedere alla successiva fase di stipula della convenzione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, concernente le modalità di erogazione del finanziamento e di verifica sull'esecuzione delle opere;

non risulta ancora data la comunicazione dei termini per l'invio della documentazione,

impegna il Governo:

a prorogare al 31 ottobre 2018 il termine per l'invio della documentazione necessaria ad accedere alla successiva fase di stipula della convenzione con il Ministero dei beni e delle attività culturali per il progetto «Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati».

---

## **Art. 8**

### **G8.80**

BINI, FARAONE, BOLDRINI, PARRINI

Il Senato,

premesso che,

l'articolo 8 del provvedimento in esame pone una serie di proroghe in materia sanitaria tra cui quella relativa alla disciplina di una quota premiale alle regioni che abbiano istituito una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un determinato importo e per quelle che introducano misure idonee a garantire la piena applicazione delle norme in materia di equilibrio di bilancio delle strutture ospedaliere pubbliche, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione;

attualmente la norma transitoria, oggetto della proroga in esame, prevede che, in attesa del decreto ministeriale contemplato dalla disciplina a regime, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, stabilisca il riparto della quota premiale, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio, indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

la misura percentuale della quota premiale è pari allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e per l'anno 2018, tale aliquota, come indicato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto, corrisponde ad un importo di 283.510.328 euro;

l'esigenza di operare una profonda revisione del sistema di riparto del Fondo Sanitario Nazionale, modificando i criteri per l'attribuzione delle quote tra le diverse regioni e province autonome e introducendone di ulteriori, resta una delle questioni più salienti nell'ambito della gestione del Servizio Sanitario Nazionale e molteplici, nell'ultimo decennio, sono state le iniziative intraprese in tal senso dai Presidenti delle regioni e province autonome;

tra le varie proposte di modifica vi è quella di inserire, tra i criteri di riparto, un indicatore inerente le condizioni di deprivazione materiale della popolazione, in quanto ritenuta meritevole di attenzione da parte del decisore pubblico e, di conseguenza, degno di giustificare una ripartizione più agevole nei confronti delle regioni più interessate dal fenomeno,

impegna il Governo:

a considerare l'indice di deprivazione tra i criteri del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, in modo tale da permettere alle regioni beneficiarie

di far fronte a situazioni di evidente necessità nei limiti sanciti dai criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

---

## **G8.81**

FARAONE, BOLDRINI, BINI, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede la proroga e la modifica di norme transitorie in materia di salute umana e di sanità veterinaria;

in particolare viene prorogato al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell'obbligo di redigere secondo il modello di ricetta elettronica le prescrizioni, ove necessarie, dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati (i quali sono prodotti a partire da premiscele medicate autorizzate)

l'obbligo in esame e la contestuale cessazione della possibilità di ricetta cartacea sono stati previsti dalle novelle di cui all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167 («legge europea 2017») dove la relazione illustrativa governativa dell'originario disegno di legge europea 201721 osservava che «il sistema informatizzato di registrazione dei dati relativi alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione dei medicinali veterinari» agevola il conseguimento degli obiettivi di tutela della salute pubblica, posti dalla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, «recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari», e, in particolare, attua in maniera efficace l'obbligo di registrazione, previsto dalla medesima direttiva;

la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che la proroga in esame è dovuta alla circostanza che è ancora in corso di emanazione il decreto del Ministro della salute relativo al modello di ricetta elettronica, in quanto è stato necessario, in via preliminare rispetto all'emanazione di tale decreto, lo svolgimento di un'istruttoria complessa e di un'attività di informazione e formazione degli operatori degli enti territoriali e delle categorie coinvolti; l'obbligatorietà della ricetta elettronica consente la massima tracciabilità e trasparenza dell'utilizzo corretto dei medicinali veterinari nonché il loro consumo reale, aumentando, di conseguenza la tutela della salute pubblica;

al tempo stesso il documento digitale rende più efficiente l'attività di farmacovigilanza e di analisi del rischio sanitario,

impegna il Governo:

al fine di tutelare la salute pubblica a non posticipare ulteriormente la data prevista per l'introduzione nel nostro ordinamento dell'obbligo di re-

digere secondo il modello di ricetta elettronica le prescrizioni, ove necessarie, dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati.

---

## **G8.82**

BINI, FARAONE, BOLDRINI, PARRINI

Il Senato,

premesso che,

la legge n. 219 del 22 dicembre 2017 «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento» prevede all'articolo 4, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la possibilità per ogni persona, maggiorenne e capace d'intendere e volere, di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:

accertamenti diagnostici;

scelte terapeutiche;

singoli trattamenti sanitari;

nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare;

con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Nei casi in cui «ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni»;

la legge prevede all'articolo 4 comma 6 che « ... Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito»;

nel contempo la legge n. 205 del 2017 «legge di bilancio 2018» ai commi 418-419 ha stanziato 2 milioni di euro per la realizzazione, entro i primi di luglio 2018 di una Banca dati nazionale delle DAT;

ad oggi nonostante l'*iter* sia stato avviato la Banca dati Nazionale non è stata ancora istituita;

la legge sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento è una conquista civile fondamentale che va accompagnata da una continua opera di promozione e informazione,

impegna il Governo:

ad attivarsi per provvedere, nel più breve tempo possibile alla realizzazione della Banca dati Nazionale così come previsto dai commi 418-419 della legge n. 205 del 2017;

a promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione a carattere nazionale e regionale dirette a diffondere una maggiore conoscenza dei contenuti previsti dalla normativa in vigore ed in particolare dalla possibilità di redigere le Dat.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 9

#### 9.2

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ALFONSO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Sostituire il comma 2-septies con il seguente:*

«2-septies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: "e di 13 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019";

b) all'articolo 45, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"L'indennità di cui al comma 4 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è prorogata anche per l'anno 2018, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno"».

*Conseguentemente, al comma 2-octies, dopo le parole: «2-septies» inserire le seguenti: «lettera a)» ed aggiungere infine le seguenti parole: «e*

all'onere di cui al comma 7-*septies*, lettera *b*), pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 15 ottobre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 134,8 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 ottobre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

## 9.1

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ALFONSO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Sostituire il comma 2-septies con il seguente:*

«2-*septies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 20-*bis*, comma 1, le parole: "e di 13 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019";

*b)* all'articolo 45, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 sono prorogate sino all'anno 2020 anche alle imprese entrate in crisi negli anni 2017 e 2018 in conseguenza delle difficili condizioni economico-produttive derivanti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"».

*Consequentemente, al comma 2-octies, dopo le parole: «2-septies» inserire le seguenti: «lettera a)» ed aggiungere infine le seguenti parole: «e all'onere di cui al comma 7-septies, lettera b), pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di*

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

---

### 9.3

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ALFONSO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Sostituire il comma 2-septies con il seguente:*

«2-septies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: "e di 13 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019";

b) all'articolo 50, comma 3, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Per non: pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio-speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere-è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31-dicembre 2018, o, di personale dipendente di società in *ho use providing* in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese"».

*Conseguentemente, al comma 2-octies, dopo le parole: «2-septies» inserire le seguenti: «lettera a)» ed aggiungere infine le seguenti parole: «e all'onere di cui al comma 7-septies, lettera b), pari a».*

---

#### 9.4

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ALFONSO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Sostituire il comma 2-septies con il seguente:*

«2-septies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20-*bis*, comma 1, le parole: "e di 13 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019";

b) all'articolo 50, comma 9-*bis*, dopo le parole: "di euro 146,3 milioni per l'anno 2016", è aggiunto il seguente periodo: "e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019"».

*Conseguentemente, al comma 2-octies, dopo le parole: «2-septies» inserire le seguenti: «lettera a)» ed aggiungere infine le seguenti parole: «e all'onere di cui al comma 7-septies, lettera b), pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 15 ottobre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 ottobre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materiali: sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 50 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti, più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di credito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

---

## 9.5

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ALFONSO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Sostituire il comma 2-septies con il seguente:*

«2-septies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: "e di 13 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019";

b) all'articolo 50-bis, comma 1, dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018", sono inserite le seguenti: "di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020"; le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018", sono sostituite dalle seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

c) all'articolo 50-bis, comma 1-bis le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

d) all'articolo 50-bis, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 31"».

*Consequentemente, al comma 2-octies, dopo le parole: «2-septies» inserire le seguenti: «lettera a)» ed aggiungere infine le seguenti parole: «e all'onere di cui al comma 7-septies, lettere b), e) e d), pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 ottobre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 novembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e*

delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

---

## 9.6

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ALFONSO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Sostituire il comma 2-septies con il seguente:*

«2-septies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: "e di 13 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019";

b) all'articolo 50-bis, comma 1, dopo le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono inserite le parole: "e per l'anno 2019"».

*Conseguentemente, al comma 2-octies, dopo le parole: «2-septies» inserire le seguenti: «lettera a)» ed aggiungere infine le seguenti parole: «e all'onere di cui al comma 7-septies, lettera b), pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 ottobre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 15 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 novembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materiali: sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 15 milioni per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di credito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

---

## 9.7

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ALFONSO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Sostituire il comma 2-septies con il seguente:*

«2-septies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: "e di 13 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019";

b) all'articolo 1, comma 4-bis, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

---

## 9.8

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ALFONSO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Sostituire il comma 2-septies con il seguente:*

«2-septies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: "e di 13 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019";

b) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il fondo per la ricostruzione è rifinanziato per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la somma di euro 50 milioni, a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi L) ed M) del conto corrente n. 20127 Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali' allocato presso Cassa Depositi e Prestiti s.p. a. e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2018, per

il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici ed al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3-ter"».

---

## 9.9

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ALFONSO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Sostituire il comma 2-septies con il seguente:*

«2-septies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: "e di 13 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019";

b) all'articolo 44, comma 2-bis, è aggiunto, in fine; il seguente periodo: "Inoltre per i sindaci e gli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5. 000 abitanti, in cui sia stata individuata da una ordinanza sindacale una zona rossa', i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati a 96 ore al mese"».

---

## 9.10

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ALFONSO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Sostituire il comma 2-septies con il seguente:*

«2-septies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: "e di 13 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019";

b) all'articolo 45, comma 4, è aggiunto il seguente periodo: "L'indennità è prorogata per gli anni successivi entro i limiti di spesa fissati al presente comma e fino all'esaurimento delle risorse disponibili"».

---

## 9.11

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ALFONSO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Sostituire il comma 2-septies con il seguente:*

«2-septies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: "e di 13 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019";

b) all'articolo 48, comma 13, al terzo periodo le parole: "sessanta rate" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi rate"».

*Conseguentemente, al comma 2-octies, dopo le parole: «2-septies» inserire le seguenti: «lettera a)» ed aggiungere infine le seguenti parole: «e all'onere di cui al comma 7-septies, lettera b), pari a 134,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 15 ottobre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 134,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 ottobre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importa di 134,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

---

## 9.12

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ALFONSO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Sostituire il comma 2-septies con il seguente:*

«2-septies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: "e di 13 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti:", di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019"».

---

## 9.13

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ALFONSO, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, FERRARI, COLLINA, PARRINI

*Al comma 2-septies, sostituire le parole: «e di 5 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «e di 13 milioni di euro per l'anno 2019».*

*Conseguentemente, al comma 2-octies, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «13 milioni ».*

---

## 9.15 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Ai commi 2-septies e 2-octies sostituire le parole "5 milioni di euro" con le seguenti "6 milioni di euro" e aggiungere il seguente comma:*

«2-novies. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1 c. 722 della l. 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:

"3.4. Per i soli Comuni individuati dall'art. 2-bis comma 43 del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017,

interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo-dei comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

---

## 9.14

BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo il comma 2-octies, aggiungere i seguenti:*

«2-novies. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 del medesimo D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

2-decies. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 36, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione.

*2-undecies.* Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del d.P.R. 380/2001.

*2-duodecies.* Il comma 2-*novies* trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1° aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.

*2-terdecies.* Nei casi di cui ai commi 2-*novies* e 2-*duodecies* qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.

*2-quaterdecies.* Ai fini dell'attuazione del comma 2-*novies* è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli il cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

*2-quinquiesdecies.* Il procedimento autorizzatorio semplificato regolato dal capo II del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) si applica anche nei casi di cui al comma 4.

*2-sexdecies.* Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al D.P.R. n. 31/2017.

*2-septiesdecies.* Nei casi di cui ai commi 2-*novies* e 2-*duodecies*, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dell'articolo 7-*bis* e dei commi 2-*novies* e 2-*decies*. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'articolo 95 e seguenti del DPR 380/2001.

*2-octiesdecies.* Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli im-

mobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

Prevede, in caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, o in difformità da essa, la possibilità per il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, di presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 del medesimo D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380».

---

#### **9.19**

BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:*

«2-novies. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 13 è soppresso».

---

#### **9.20**

BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, QUAGLIARIELLO,

RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo il comma 2-octies, aggiungere i seguenti:*

«2-novies. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018.

2-decies. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.

2-undecies. Agli oneri derivanti dal comma 2-novies, pari a 11 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

---

## 9.21

BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTUEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:*

«2-novies. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018," sono inserite le seguenti: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3"; le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019";

b) al comma 1-bis, le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019";

c) al comma 3-*bis*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinquies* del presente articolo; per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3"».

---

#### 9.24

BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:*

«2-*novies*. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2018 e 2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020"».

---

#### 9.25

BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, QUAGLIARIELLO,

RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo il comma 2-octies, aggiungere i seguenti:*

«2-novies. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al comma 4, le parole: "per quello successivo" sono sostituite dalle seguenti: "per i due successivi".

2-decies. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-novies si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

---

## 9.26

BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo il comma 2-octies, aggiungere i seguenti:*

«2-novies. All'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, le parole: "31 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020".

2-decies. All'onere derivante dal comma 2-novies, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G9.83

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco costituisce una delle più importanti realtà per la sicurezza del Paese;

permane la annosa questione concernente il concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso al ruolo iniziale di vigile del fuoco per 814 posti bandito con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, con emanazione della graduatoria definitiva nell'ottobre 2010;

lo scorrimento della suddetta graduatoria ha subito diversi stop per una serie di decisioni assunte nel corso del tempo compreso il blocco totale delle assunzioni e la permanenza del blocco del *turn over* sbloccato solo nel 2017 per preciso impegno del governo di centrosinistra;

il combinato disposto di queste decisioni con le disposizioni in materia di restrizione degli accessi al pensionamento legati ha determinato una situazione di mancato ricambio generazionale, ad un innalzamento dell'età media del Corpo accrescendo una serie di criticità come evidenziato anche dalle organizzazioni sindacali,

impegna il Governo:

a prevedere l'opportunità prorogare suddetta graduatoria al fine di procedere allo scorrimento degli idonei del citato concorso per 814 vigili del fuoco al fine di procedere al potenziamento degli organici del Corpo dei VVFF.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 9-quater

#### **9-quater.1 (testo 2)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 9-quater, al comma 1, dopo le parole "per le medesime finalità" inserire le seguenti "e in particolar modo per il mantenimento dei livelli occupazionali" e aggiungere in fine i seguenti commi:*

"1-bis. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole "nell'anno 2018" con le seguenti "negli anni 2018 e 2019" aggiungere in fine le seguenti parole "e la regione Lazio può destinare ulteriori risorse, fino al limite di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, per le specifiche situazioni occupazionali ricadenti nell'area di crisi industriale complessa di Frosinone.

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, per la quota non coperta delle parte non utilizzata delle risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, si provvede nel limite massimo di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando, per il 2018 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3 milioni di euro e del Ministero dell'economia e finanze per 2 milioni di euro e per l'anno 2019 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.".

---

#### **9-quater.2 (testo 2)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 9-quater, al comma 1, dopo le parole "per le medesime finalità" inserire le seguenti "e in particolar modo per il mantenimento dei livelli occupazionali" e aggiungere in fine i seguenti commi:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aggiungere in fine le seguenti parole "e la regione Lazio può destinare ulteriori risorse, fino al limite di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, per

le specifiche situazioni occupazionali ricadenti nell'area di crisi industriale complessa di Frosinone.

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 quantificato in euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando, per il 2018 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3 milioni di euro e del Ministero dell'economia e finanze per 2 milioni di euro e per l'anno 2019 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze."»

---

## Art. 11

### 11.1

MISIANI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI, FERRAZZI, MARINO, BOLDRINI

*Al comma 1-bis, lettera b) numero 1, sostituire le parole: «il 31 gennaio 2019» con le seguenti: «un anno».*

*Consequentemente, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:*

«1-ter. Al fine di garantire l'efficacia delle misure di ristoro in favore dei risparmiatori, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1106, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sul Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

---

## 11.2

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI, FERRAZZI, MARINO, MISIANI, BOLDRINI

*Al comma 1-bis, lettera b) numero 1, sostituire le parole: «il 31 gennaio 2019» con le seguenti: «undici mesi».*

*Consequentemente, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:*

«1-ter. Al fine di garantire l'efficacia delle misure di ristoro in favore dei risparmiatori, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1106, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sul Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

---

## 11.3

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI, FERRAZZI, MARINO, MISIANI, BOLDRINI

*Al comma 1-bis, lettera b) numero 1, sostituire le parole: «il 31 gennaio 2019» con le seguenti: «undici mesi».*

*Consequentemente, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:*

«1-ter. Al fine di garantire l'efficacia delle misure di ristoro in favore dei risparmiatori, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1106, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dalle

disposizioni di cui al presente comma, pari a 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sul Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

---

#### 11.4

FERRAZZI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI, MARINO, MISIANI, BOLDRINI

*Al comma 1-bis, lettera b) numero 1, sostituire le parole: «31 gennaio 2019» con le seguenti: «30 settembre 2018».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:*

«1-ter. Al fine di garantire l'efficacia delle misure di ristoro in favore dei risparmiatori, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1106, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sul Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

---

## 11.6

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI, FERRAZZI, MARINO, MISIANI, BOLDRINI

*Al comma 1-bis, lettera b) numero 1, sostituire le parole: «il 31 gennaio 2019» con le seguenti: «30 novembre 2018».*

*Consequentemente, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:*

«1-ter. Al fine di garantire l'efficacia delle misure di ristoro in favore dei risparmiatori, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1106, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sul Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

---

## 11.5

FERRAZZI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI, MARINO, MISIANI, BOLDRINI

*Al comma 1-bis, lettera b) numero 1, sostituire le parole: «gennaio 2019» con le seguenti: «ottobre 2018».*

*Consequentemente, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:*

«1-ter. Al fine di garantire l'efficacia delle misure di ristoro in favore dei risparmiatori, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1106, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dalle

disposizioni di cui al presente comma, pari a 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sul Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

---

## 11.7

MARINO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI, FERRAZZI, MISIANI, BOLDRINI

*Al comma 1-bis, lettera b) numero 1, sostituire le parole: «gennaio 2019» con le seguenti: «dicembre 2018».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:*

«1-ter. Al fine di garantire l'efficacia delle misure di ristoro in favore dei risparmiatori, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1106, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sul Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

---

## 11.8

FERRAZZI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI, MARINO, MISIANI, BOLDRINI

*Al comma 1-bis, lettera b) numero 2, alle parole: «Nelle more» premettere le seguenti:* «Al fine di garantire l'efficacia delle misure di ristoro in favore dei risparmiatori, le risorse di cui al comma 1106, primo periodo, sono incrementate di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sul Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

---

## 11.9

MARINO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI, FERRAZZI, MISIANI, BOLDRINI

*Al comma 1-bis, lettera b) numero 2, alle parole: «Nelle more» premettere le seguenti:* «Al fine di garantire l'efficacia delle misure di ristoro in favore dei risparmiatori, le risorse di cui al comma 1106, primo periodo, sono incrementate di 25 milioni di euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 25 milioni di euro annui per l'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro annui per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 10 milioni di euro annui per l'anno 2019, a valere sul Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del

testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

---

#### **11.10**

MISIANI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI, FERRAZZI, MARINO, BOLDRINI

*Al comma 1-bis, lettera b) numero 2, alle parole: «Nelle more» premettere le seguenti: «Al fine di garantire l'efficacia delle misure di ristoro in favore dei risparmiatori, le risorse di cui al comma 1106, primo periodo, sono incrementate di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede:*

*a) quanto a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

*b) quanto a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sul Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».*

---

#### **11.11**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI, FERRAZZI, MARINO, MISIANI, BOLDRINI

*Al comma 1-bis, lettera b) numero 2, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «40 per cento», le parole: «nel limite di 25 milioni» con le seguenti: «nel limite di 35 milioni», le parole: «dell'importo di 25 milioni» con le seguenti: «dell'importo di 35 milioni» e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al relativo onere si provvede, per un ammontare pari a 25 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1106 del presente articolo e per un ammontare pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo interbancario di tutela dei depositi*

istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

---

#### **11.12**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI, FERRAZZI, MARINO, MISIANI, BOLDRINI

*Al comma 1-bis, lettera b) numero 2, sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti: «120.000 euro», le parole: «nel limite di 25 milioni» con le seguenti: «nel limite di 35 milioni», le parole: «dell'importo di 25 milioni» con le seguenti: «dell'importo di 35 milioni» e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al relativo onere si provvede, per un ammontare pari a 25 milioni di euro per ranno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1106 del presente articolo e per un ammontare pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».*

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

#### **G11.84**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARCUCCI, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, BINI, CIRINNÀ, FERRARI, COLLINA, PARRINI, FERRAZZI, MARINO, MISIANI

Il Senato,

premesso che:

con la legge di bilancio 2018 legge 27 dicembre 2017, n. 205 è stato istituito un fondo di ristoro in favore dei risparmiatori delle «quattro banche» (Banca delle Marche spa, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop., Cassa di Risparmio di Ferrara Cassa di Risparmio della provincia di Chieti spa) e delle due banche venete (Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza) che dimostrino di aver subito un danno ingiusto a causa della vio-

lazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza, relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari;

la dotazione complessiva del Fondo è pari a 100 milioni di euro, di cui 25 milioni già stanziati per l'anno in corso ai sensi dell'articolo 1, comma 1106, della citata legge; l'operatività del Fondo deve essere stabilita, ai sensi del successivo comma 1107, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

da fonti stampa si è appreso che tali norme attuative - da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di bilancio - predisposte dal Governo uscente, hanno subito a marzo 2018 un arresto, per volontà di alcune forze politiche, che avrebbero chiesto di non procedere con l'emanazione del citato decreto, per lasciare al successivo Esecutivo il compito di stabilire in che modo risarcire i risparmiatori;

il decreto attuativo non risulta, ad oggi, ancora emanato: nei fatti, l'attuale Governo sta rallentando un processo che aveva invece conferito una concreta speranza ai risparmiatori colpiti, bloccando l'attuazione di una norma che era stata oggetto di una complicata trattativa a livello comunitario a causa della stringente disciplina sulle gestione delle risoluzioni bancarie;

peraltro il decreto-legge in esame è intervenuto sul termine per l'emanazione, posticipandolo dapprima al 31 ottobre 2018 nel corso dell'esame al Senato e, infine, al 31 gennaio 2019, per effetto delle modifiche intercorse alla Camera, come risulta dall'articolo 11, comma 1-bis, lettera b), numero 1);

il comma 1-bis dell'articolo 11, interviene inoltre sulla disciplina in materia di ristori di cui alla legge bilancio 2018; viene in particolare estesa l'operatività del Fondo anche ai risparmiatori destinatari di pronunce favorevoli dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), strumento istituito dalla Consob in ottemperanza all'articolo 1, comma 46 della legge n. 208 del 2015, legge di stabilità 2016;

nelle more dell'adozione del decreto di attuazione del Fondo, il ristoro in favore dei risparmiatori destinatari di pronunce favorevoli dell'ACF viene però stabilito dal decreto in esame nella misura del 30 per cento dell'importo dovuto e con il limite massimo di 100 mila euro, relativamente alle decisioni prese dall'ACF entro il 30 novembre 2018;

nessuna misura transitoria è invece stata prevista per le altre categorie di risparmiatori aventi diritto al ristoro, ossia chi ha subito un danno ingiusto riconosciuto ai sensi delle modalità già previste dall'articolo 1, comma 1106, della legge di bilancio 2018;

per quanto concerne le risorse a copertura delle norme introdotte dal decreto in esame, viene ridotta la disponibilità, per l'anno in corso, dell'autorizzazione di spesa del Fondo di ristoro istituito dalla legge di bilancio 2018, senza prevedere per gli anni successivi ulteriori risorse che integrino quelle già presenti a bilancio, posticipando la necessità di trovare un'adeguata soluzione, anche in ragione dell'estensione della platea degli aventi diritto ai ristori,

impegna il Governo:

ad emanare con la massima tempestività le norme attuative che stabiliscano requisiti, modalità e condizioni necessarie per l'operatività del Fondo, ai sensi dei commi da 1106 a 1109 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, con l'obiettivo di avviare celermente le procedure di ristoro, chiarendo che gli importi erogati nel 2018 in favore dei destinatari di pronunce favorevoli dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*bis* del decreto in esame costituiscono solo una quota parte del ristoro complessivo e prevedendo adeguate misure di ristoro per le altre categorie di risparmiatori aventi per legge diritto, e ad incrementare per gli anni successivi le risorse destinate all'operatività del citato Fondo, al fine di garantire a tutti i risparmiatori per i quali sia stato riconosciuto un danno ingiusto l'integrale ristoro di quanto dovuto.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 13

#### 13.1

BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Sopprimere i commi 01, 02, 03 e 04.*

---

**13.300**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Sopprimere i commi 01, 02, 03 e 04.*

---

**13.301**

CIRIANI

*Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:*

«1-bis1 E' prorogato al 31 ottobre 2018 il termine per l'invio della documentazione che gli enti attuatori dei 271 interventi selezionati dalla Commissione per la selezione degli interventi di cui al progetto "Bellezza-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati" , istituita con DPCM 19 giugno 2017, devono presentare per poter accedere alla successiva fase di stipula della convenzione con il Ministero dei beni e delle attività culturali concernente le modalità di erogazione del finanziamento e di verifica sull'esecuzione delle opere. »

---